

XVI.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1874

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione dei Decreti Reali: 1° di nomina a Senatore del marchese G. Ricci; 2° di dimissione del Senatore Principe Francesco Pallavicini dall'ufficio di vice-Presidente del Senato; 3° della nomina in sua vece del Conte Francesco Arese — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Sorteggio degli Uffici — Comunicazione del Presidente circa gli omaggi presentati a S. M. ed ai R.R. Principi in nome del Senato per occasione del capo d'anno — Commemorazioni dei Senatori Bixio, Gualterio e Panattoni — Presentazione di un progetto di legge sulla circolazione cartacea dichiarato d'urgenza — Mozione del Senatore Brioschi, approvata — Presentazione di un progetto di legge per un Codice penale unico — Considerazioni ed istanza del Ministro di Grazia e Giustizia — Mozione del Senatore Miraglia, approvata — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario — Variante proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia all'art. 8 della legge sull'ordinamento giudiziario, che fa parte dell'art. 1. del progetto, accettata dalla Commissione — Approvazione degli art. 8, 29, 31, 39, 40, 155 — Emendamento proposto dal Senatore Miraglia, Relatore, accettato dal Ministro e dalla Commissione — Approvazione degli articoli 156, 159 della legge sul detto ordinamento — Proposta del Senatore Mirabelli di sospensione degli art. 160, 161, accettata dalla Commissione, approvata — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia sull'art. 164, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'art. 164 — Approvazione degli articoli 169, 175, 210 e 253 — Emendamenti dei Senatori Mirabelli e De Filippo all'art. 254, accettati dal Ministro e dalla Commissione — Approvazione dell'art. 254, emendato — Approvazione degli articoli 259, 262, 265, 267 — Schiarimenti chiesti dal Senatore De Filippo al Ministro di Grazia e Giustizia sull'articolo 2 del progetto di legge, forniti dal Ministro — Replica del Senatore De Filippo — Considerazioni del Relatore — Osservazioni e riserve del Senatore Borgatti — Divisione dell'art. 2 del progetto di legge, chiesta dal Senatore De Filippo, e variante proposta al secondo comma — Spiegazioni del Ministro — Replica del Senatore De Filippo.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Interno e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore dell'Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei, del tomo 3., anno 3., (1849-50) degli *Atti di quell'Accademia.*

Il Senatore Cavalli conte Ferdinando del tomo 2. *La Scienza politica in Italia.*

Il prof. B. Cipelli, di un suo opuscolo sul *Credito personale nell'industria agraria dell'affittuario*.

Il Senatore comm. canonico Spano, di un suo opuscolo sulle *Scoperte archeologiche fatte in Sardegna in tutto l'anno 1873*.

L'ex Deputato Aurelio Turcotti, di un suo libro sull'*Introduzione al nuovo Codice di diritto delle genti*.

Il Direttore della R. Accademia di Belle Arti in Parma, Scaramuzza Francesco, di un suo *Poema Sacro*.

La Ragioneria generale del Ministero delle Finanze, di una *Raccolta di Circolari ed Istruzioni pubblicate da quell'Ufficio*.

Il dott. Pierazzini Giuseppe di due suoi opuscoli intitolati: *Della difterite e Delle malattie curate nel comune di Vinci*.

Il Sindaco di Vicenza, degli *Atti dell'ottavo Congresso pedagogico e della 4ª esposizione didattica tenutasi in quella città*.

Il comm. Giuseppe Campi-Bazan, di una sua *Memoria sull'abolizione del dazio consumo*.

Il prof. Vincenzo De Castro dei *Cenni biografici del conte Luigi Sanvitale e del commendatore dott. Girolamo Costantini, Senatori del Regno*.

L'avv. Filippo Cervo di un suo progetto intitolato: *Legge dell'economia pecuniaria della Nazione in Italia*.

L'avv. Marcello Nardi-Dei, di una sua *Monografia storica e statistica del Comune di Montespertoli*.

Gli Eredi Botta, degli *Atti del Parlamento Subalpino, Sessione 1857, Vol. 5., delle Discussioni della Camera dei Deputati*.

Il Senat. comm. Trombetta, a nome dell'avvocato Alessandro Garelli, di un volume intitolato: *Le Banche*, opera dello stesso Garelli premiata dall'Istituto d'incoraggiamento nel concorso per l'anno 1870.

Il Comizio Agrario di Roma, di 10 esemplari dei *Cenni biografici del comm. F. De Blasiis raccolti dal sig. Augusto Fortuna*.

Il Senatore commendatore Torelli, della sua *Commemorazione di Matteo Fontaine Maury*.

L'avv. cav. Perotta, del suo *Discorso d'inaugurazione dell'anno giuridico 1874*, letto all'udienza del Tribunale di Pesaro.

Il signor Giov. Bartolomeo Fazio, di una sua *Commemorazione del Senatore Lorenzo Ghigliani*.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, dei fascicoli dei mesi di luglio ed agosto della 2. serie del *Bollettino Industriale del Regno*, e del *Censimento degli Italiani all'estero al 31 dicembre 1871*.

Il signor Giuseppe Ciraolo, di una sua *Rassegna sui principii di psicologia*.

La Commissione Municipale di storia patria di Mirandola, del *Rendiconto degli anni Accademici 1870-71, 1871-72, 1872-73*.

Il Presidente dell'Associazione Veneta di utilità pubblica di una *Relazione del prof. Giorgio Politeo sull'Istruzione secondaria*.

Il primo Presidente della Corte d'Appello di Torino, dei *Discorsi pronunziati in occasione del suo insediamento in quella carica*.

La regia Accademia di Belle Arti di Firenze, degli *Atti del Collegio di quei professori*.

Il signor Pacifico Valussi, di cinque sue *Lettere su di una Colonia agraria nel Friuli*.

Il signor Giacomo Luzzati, di un suo opuscolo intitolato: *Delle crisi in genere e della crisi attuale in particolare*.

Il Senatore marchese Cutinelli, di una sua *Lettera al Ministro di Agricoltura e Commercio sopra i depositi e le stazioni degli stalloni governativi*.

La Direzione Generale delle Gabelle, di 50 esemplari della *Statistica del Commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi nell'anno 1873*.

L'avvocato Luigi Centola, di un suo opuscolo intitolato: *Alessandro Manzoni, le sue opere e le sue opinioni politiche-religiose*.

Il dottor Amerigo Borgiotti dei suoi *Cenni necrologici sul cav. prof. Alessandro Corticelli*.

Il R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche di Napoli, di una *Relazione dei lavori di quell'Istituto nel 1873*.

I Prefetti di Arezzo, di Genova, di Novara e di Como, degli *Atti di quei Consigli Provinciali dell'anno 1873*.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 5. Il Consiglio d'amministrazione del Banco di Cagliari (Sardegna) porge al Senato motivate istanze onde ottenere che, nel progetto di legge relativo al riordinamento del corso forzoso e della circolazione cartacea,

venga introdotta una disposizione che rechi la facoltà al Governo di concedere per Decreto Reale di entrare nel consorzio a quello stabilimento di credito della Sardegna che in tempo utile fosse in grado di prendervi parte alle condizioni stabilite dalla legge. »

« 6. La Camera di Commercio di Terra di Lavoro (Caserta) si rivolge al Senato onde ottenere che venga respinta la proposta tendente a stabilire una nuova tassa sulla fabbricazione delle sostanze alcooliche. »

« 7. La Camera di Commercio ed Arti di Siena fa istanza al Senato perchè voglia respingere il progetto di legge che colpisce di nullità gli atti privati in contravvenzione alle leggi di Registro. »

« 8. Il Consiglio comunale di Messina, porge al Senato motivate istanze onde ottenere che venga abolita in tutto il Regno la privativa sui tabacchi, o che, in difetto, nel disegno di legge relativo al suo mantenimento vengano introdotte alcune modificazioni. »

Domandano un congedo i Senatori De Ferrari e Pasolini di un mese per motivi di famiglia, e i Senatori Cavallini e Loschiavo pure di un mese per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Dall'onorevole sig. Ministro dell'Interno vengo io comunicati i seguenti messaggi.

Senatore, *Segretario*, MANZONI legge:

Roma, 23 dicembre 1873.

Piacque a S. M. con Decreto del 23 corrente, di nominare a Senatore del Regno il sig. marchese Giovanni Ricci, ex-Ministro, Deputato al Parlamento.

Mi pregio di inviare a V. E. copia autentica del relativo Decreto Reale, affinchè possa essere consegnato al Titolare dopochè il Senato avrà preso atto della nomina.

Rinnovo a V. E. l'attestato della mia distintissima osservanza.

Il Ministro
G. CANTELLI.

A S. E. *il Presidente*
del Senato
Roma.

Segue il testo del Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 33 (Categoria 3. 5. 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Ricci marchese Giovanni, ex-Ministro, Deputato al Parlamento;

Il Ministro proponente curerà la esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

PRESIDENTE. Il Reale Decreto unito ai titoli del nuovo Senatore verranno rimessi alla Commissione incaricata della verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI legge:

Roma, addì 8 gennaio 1874.

Eccellenza,

Con Reali Decreti del 6 corrente S. M. accettò le dimissioni presentate dall'eccellentissimo principe Francesco Pallavicini, per la dignità di vice-Presidente di codesto onorevole Consesso, e si degnò di nominare a quell'alto ufficio, il Senatore del Regno S. E. il conte Francesco Arese.

Io mi pregio di rassegnare qui unita copia autentica dei menzionati Decreti affinchè, presone atto, V. E. voglia compiacersi di ordinarne l'invio ai titolari, ed intanto mi è grata l'opportunità presente per rinnovare a V. E. gli atti del mio massimo ossequio.

Il Ministro
G. CANTELLI.

A S. E. *Il sig. Presidente*
del Senato del Regno
Roma.

Seguono i due decreti:

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni presentate dal principe Francesco Pallavicini dalla dignità di vice-Presidente del Senato del Regno.

Il Ministro proponente provvederà all'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il nostro Decreto d'oggi con cui sono accettate le dimissioni presentate dal principe Francesco Pallavicini per la dignità di vice-Presidente del Senato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. il conte Francesco Arese, Senatore del Regno, è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la terza Sessione della XI Legislatura, in sostituzione del predetto principe Francesco Pallavicini.

Il Ministro proponente provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

PRESIDENTE. Dall'onorevole Presidente della Corte dei Conti è stato comunicato il seguente messaggio.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI legge:

Roma, 14 febbraio 1874.

In ordine al disposto dell'art. 10 della legge 22 aprile 1869 sulla Amministrazione dello Stato e sulla Contabilità generale, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere l'elenco dei contratti registrati dalla Corte dei Conti e sui quali il Consiglio di Stato dette il suo parere nel decorso anno 1873.

Il Presidente
DUCHOQUE.

A S. E. il Presidente
del Senato.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Si procederà ora al sorteggio degli Uffici per il prossimo bimestre.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni procede al sorteggio.)

Gli Uffici rimangono così composti:

UFFICIO I.

Lunati
Lampertico
Cavallini
Meuron
Torelli
Danzetta
Vacca
Cavalli
Finali
Burci
Errante
Giovanola
Doria Pamphili
Castelli
Borsani
Chiavarina
D'Adda
Corsi Tommaso
Pallieri
Audinot
Griffoli
Colacchioni
Della Verdura
Brignone
Sanvitale

Campello
Torremuzza
Galvagno
Sagarriga
Marzucchi
Dalla Valle
San Martino
S. A. R. il Principe Amedeo
Di Bagno
Vesme
Doria
Castiglia
Tommasi
Pastore
Colla
Atenolfi
Fiorelli
Barracco
Conelli
Serra F.
Bonelli
Della Bruca
Monaco-Lavalletta
Aleardi
Arrivabene
Cialdini
Di Moliterno
Saracco
Zoppi
Di Bovino
Cittadella
Riboty
Salmour
Del Giudice
Balbi-Piovera
Caracciolo
Cucchiari
Zanolini

UFFICIO II.

Serra F. M.
Pantaleoni
Cerruti
Des Ambrois
Devincenzi
Ponzi
Musio
Mirabelli
Vitelleschi
Manzoni
Miraglia

Cosenz
Borgatti
Pepoli Gioachino
Maggiorani
Plezza
Sanseverino
Miniscalchi-Erizzo
Moscuza
Scacchi
Morelli
Guiccioli
Panizzi
S. Elia
Besana
Melodia
Della Rocca
Elena
Pernati
Cadorna Raffaele
Pironti
Villamarina
Gallotti
Revedin
Boncompagni Ludovisi
Della Gherardesca
Turrisi-Colonna
Giovanelli
Persano
Nitti
Mazara
Calabiana
Garzoni
S. A. R. il Principe Umberto
Camozzi-Vertova
Bellinzaghi
Porta
Cicccone
Serra Orso
Biscaretti
Tecchio
Melegari
Sclopis
Giordano
Pasolini
Medici
Serra Domenico
Oldofredi
Salvatico
Sylos-Labini
De Gasparis
Paternò
Chigi

UFFICIO III.

Scialoja
 Pallavicini
 Ferraris
 Antonini
 De Filippo
 Lauzi
 Vannucci
 Boncompagni-Ottoboni
 Cambray-Digny
 Mezzacapo
 Vigliani
 Beretta
 Barbavara
 Casati
 Durando
 Guicciardi
 Costamezzana
 Perez
 De-Falco
 Loschiavo
 Pisani
 Cantelli
 Giorgini Gaetano
 Camerata-Scovazzo
 Colonna
 Petitti
 Martinengo
 Lauria
 Siotto-Pintor
 Acquaviva
 Tanari
 Satriano
 Audiffredi
 Rossi Alessandro
 Norante
 Belgioioso
 Montezemolo
 De Ferrari Raffaele
 Mongenet
 Marsili
 Cianciafara
 Jacini
 Cipriani Leonetto
 De Luca
 Antonacci
 Angioletti
 Bellavitis
 Magliani
 Genuardi
 Sella

Rossi Giuseppe
 Bella
 Di Giacomo
 Di Giovanni
 Centofanti
 Manni
 Fontanelli
 Benintendi
 De Gregorio
 Robecchi
 Pignatelli
 Cabella
 Mayr

UFFICIO IV.

Rosa
 Sauli Francesco
 Borromeo Vitaliano
 Amari *prof.*
 Arese
 Duchoquè
 Poggi
 Spinola
 Grixoni
 Mischi
 Piacentini
 Alfieri
 Scarabelli
 Trombetta
 Figoli
 Gadda
 Giorgini G. B.
 Mauri
 Visone
 Ginori-Lisci
 Mamiani
 Amari *conte*
 Cutinelli
 Linati
 Tholosano
 S. Cataldo
 Gozzadini
 D'Azeglio
 Cacace
 Tonello
 Pianell
 Araldi-Erizzo
 Spaccapietra
 Laconi
 Canestri
 Torre

Arezzo
 Bolmida
 Di Castagnetto
 De Gori
 Ricci
 Di Monale
 Gamba
 Di Sortino
 Cossilla
 Calcagno
 Lanzilli
 Sighele
 Notta
 Malvezzi
 Strongoli-Pignatelli
 Capponi
 De Ferrari D.
 Lauri
 Cipriani Pietro
 Piazzoni
 Saluzzo
 Ricotti
 S. A. R. il Principe Eugenio
 Pavese
 Cornero
 Cusa
 Correale

UFFICIO V.

Costantini
 Brioschi
 Ruschi
 Bombrini
 Imbriani
 Menabrea
 Verga
 Caccia
 Sineo
 Bevilacqua
 Acton
 Chiesi
 Tabarrini
 Cannizzaro
 Astengo
 Pepoli Carlo
 Bona
 Carradori
 Borromeo Guido
 Padula
 Provana
 Finocchietti
 Roncalli

Vegezzi
 Di Larderel
 Conforti
 Venini
 Bo
 Montanari
 Lanza
 Boyl
 De Sonnaz
 Lissoni
 Pandolfina
 Giustinian
 Carra
 Gravina
 Stara
 Di S. Giuliano
 Fenzi
 Pettinengo
 Cataldi
 Gagliardi
 Spada
 Strozzi
 Corsi di Bosnasco
 Porro
 Pasqui
 Sauli Lodovico
 Varano
 Borghesi-Bichi
 Sismonda
 Pallavicino Trivulzio
 Bufalini
 Maglione
 Andreucci
 Cadorna C.
 Irelli
 Balbi-Senarega
 De Riso
 Pallavicino Mossi
 Michiel

Debbo partecipare al Senato che il Senatore Lunati ha trasmesso alla Presidenza un progetto di legge di sua iniziativa, al quale sarà dato corso a termini del regolamento.

Onorevoli signori Senatori, la Deputazione estratta a sorte e la Presidenza ebbero l'onore di rassegnare a Sua Maestà ed ai Reali Principi gli augurii del Senato pel nuovo anno.

Sua Maestà ci accolse con molta bontà; ci disse che li gradiva immensamente; che sperava sarebbero avverati per Lei, per la sua famiglia e per l'Italia, giacchè l'anno nuovo presentavasi con auspicii migliori del precedente. Ci

incaricò di esprimere i suoi ringraziamenti e di ricambiarne gli augurii con altrettanti voti per la felicità del Senato, sulla di cui solerte e savia cooperazione per il bene della patria la Maestà Sua faceva sempre grande assegnamento.

I Reali Principi ci ricevettero anch'essi con benevolenza assai marcata, e gli augurii che noi esprimemmo furono egualmente graditi dalle loro Altezze Reali che ci incaricarono di ringraziarne il Senato, per la di cui prosperità facevano dal canto loro voti non meno sinceri.

Commemorazioni dei Senatori Bixio, Gualterio e Panattoni.

Signori Senatori,

Quasi che l'anno testè decorso non fosse stato già troppo fecondo di lutti per il Senato e per l'Italia, d'un altro deplorabilissimo correva vaga ed incerta voce al momento in cui era per chiudersi l'ultima nostra riunione.

Un forte dubbio agitava in quel giorno l'animo di noi tutti ed un triste presentimento angosciava i nostri cuori; ma, siccome quella voce proveniva da una plaga lontanissima, così ci ripugnava il rinunciare affatto alla speranza di più esatte e più rassicuranti notizie.

Fu per ciò che voi, o Signori, deste all'Ufficio di Presidenza un incarico condizionato che esso dovette, con suo sommo dolore, disimpegnare, appena fu positivamente accertato che l'illustre e benemerentissimo collega nostro, il generale Nino Bixio, era morto nei mari dell'estremo Oriente.

Grande sventura è questa, o Signori! Un morbo misterioso, del quale la dottrina e l'osservazione di uomini sommi studiarono invano da quasi mezzo secolo le cause vere ed i rimedii appropriati, spegneva innanzi tempo quella preziosa esistenza contro la quale nulla potettero i venti e le tempeste dell'Oceano, nulla il ferro, nè il piombo dei nemici della patria.

Dopo il tempo che scorse tra la conferma di quella tristissima notizia e l'odierna nostra riunione, tante e tanto meritate lodi furono dai più rispettati organi della pubblica opinione, con unanime consentimento, tributate alle virtù militari e civili del compianto nostro collega, che qualunque parola io volessi aggiungere riusci-

rebbe inferiore di gran lunga al merito di lui, arriverebbe sempre tardiva, e per di più superflua dopo gli elogi fattine in un altro recinto da tre eloquenti oratori.

I fatti più notevoli della vita avventurosa di Nino Bixio marinaio, soldato, generale, uomo politico, sono noti ed ammirati anche oltre monti ed oltre mare; e nell'Italia nostra, tale gli si riconosceva generalmente disinteresse, onoratezza e lealtà di carattere, che egli, esempio rarissimo fra i contemporanei, non aveva avversari ed ancor meno nemici neppur tra quelli che da lui dissentivano nelle questioni politiche.

Ben con ragione Italia tutta ne pianse la perdita immatura, ed il sentimento del dolore e della gratitudine nazionale fu rettamente interpretato, sia dalla popolosa e vivace Palermo, che gli rese non ha guari funebri e solenni onoranze, sia dall'illustre Municipio genovese che alla di lui esanime spoglia assegnò luogo distinto nella sua necropoli monumentale, e decise di dare collocamento gratuito in quel Convitto Nazionale al superstite orfanello.

Che se per la famiglia dell'illustre estinto, colpita da cotanta sventura, havvi ragione di conforto, questo le verrà dalle solenni prove del compianto universale, e da quello slancio di commendabilissima generosità colla quale a di lei vantaggio cedettero i dritti loro moltissimi fra i comproprietari di quella nave stupenda, la quale, costrutta sotto la direzione, armata per l'ardita iniziativa di Nino Bixio, e da lui comandata, salpò dai porti nazionali con auspicii cotanto lieti per l'avvenire del patrio commercio.

Fuvvi chi di Nino Bixio scrisse, e giustamente scrisse, che egli, marinaio e soldato, ebbe per consegna unica « *sempre avanti.* » Uomo politico, ebbe un solo partito « *l'Italia.* »

A me sia concesso di aggiungere che, nella eletta pleiade di uomini forti e generosi, i quali col senno e colla mano tanto cooperarono alla libertà, all'unificazione ed alla indipendenza della patria nostra, la figura di Nino Bixio splende di luce pura e vivissima.

Le ultime parole da lui morente indirizzate alla sua famiglia, agli amici, all'Italia, sono in armonia perfetta con tutti gli atti della sua vita. Esse dimostrano sino all'evidenza che egli riproduceva il patriottismo più puro e disinteressato, l'affetto maritale e paterno, e la

devozione al Principe, congiunti mirabilmente col valore del soldato subalpino, col coraggio imperturbabile del marinaio genovese, colla iniziativa ardita e perseverante del ligure industriale.

Fortunata l'Italia, se la generazione che vien dopo di lui saprà imitarne gli esempi preclari di valore, di fede, di abnegazione e di senno politico!

Con lutti e con pianti si chiuse, o Signori, l'anno non ha guari trascorso, e con pianti non meno amari e legittimi si apre l'anno corrente. Sperda Dio i presentimenti tristissimi e da questo seggio nissun altro lutto venga annunziato a Voi oltre i due deplorabilissimi dei quali mi è imposto l'ingrato dovere di darvi partecipazione.

Il marchese Filippo Antonio Gualterio, membro chiarissimo di questo augusto Consesso, chiuse nel giorno 10 del corrente mese la sua carriera mortale, troppo breve in ragione della sua durata, ma assai feconda di azioni commendabili e di benemeranze verso la patria ed il Re.

Nato di antica ed illustre famiglia orvietana, ricco di censo e fornito di animo elevato e generoso, meglio che della nobiltà del nome avito, egli mostrossi sin dalla prima gioventù ambizioso di quella che è frutto del proprio merito.

Educato agli studi gravi e serii del dritto e della classica letteratura, egli, quantunque giovanissimo, comprese quali e quante sventure arrecasse alla patria lo straniero dominio e la sua influenza malefica sull'andamento dei Governi vassalli e più o meno dipendenti.

Noi vediamo perciò il giovane patrizio orvietano, già caldo patriota e liberale di convinzioni sincere e profonde, adoperarsi senza posa e con ogni mezzo a promuovere il risorgimento della patria umiliata ed oppressa, anche prima che dai singoli Governi, impotenti a resistere allo slancio d'Italia tutta, fossero state iniziate, e dai più malgrado loro, le riforme politiche.

In questo apostolato per la redenzione della patria, sostenuto spesso con sacrifici considerevoli del retaggio avito, ebbe Filippo Gualterio seguaci più o meno palesi, ma tutti animati dallo stesso zelo, e tanto più numerosi quanto maggiore fiducia ispiravano negli ani-

mi di coloro che lo conoscevano, la nobiltà dell'animo suo, la lealtà e la fermezza del suo carattere.

Seguirlo in tutte le vicende di quell'apostolato, dir parole degne di lui, raccogliatore appassionato di patrie memorie e narratore giudizioso, imparziale ed elegante dei fasti del risorgimento italiano, fu opera dalla quale si ritrassero peritanti non pochi uomini di chiaro intelletto, ed il solo tentarla attirerebbe giustamente su me la taccia di presunzione soverchia, anzi inescusabile.

Dirò solo, cosa a voi tutti ben nota, che nel succedersi degli avvenimenti che prepararono il patrio riscatto e ne iniziarono l'attuazione, spesso interrotta per avversità di fortuna, poscia ripresa con auspicii migliori e finalmente compiuta per valore di eserciti, per lealtà incrollabile di Principe, per prudente audacia di Governanti, per senno di Parlamenti, e per abnegazione di popolo, Filippo Gualterio non disertò mai il suo posto, o nel campo di battaglia, o nelle aule parlamentari, o nei Consigli della Corona.

Vita agitata, fortunosa, poca lieta fu la sua. L'ultimo periodo di essa fu anzi infelicissimo per molti rispetti. Ciò accresce il dolore della di lui perdita immatura; legittima ancor più il nostro compianto e ne rende più cara e venerata la memoria presso tutti coloro che nutrono per la patria amore sincero e disinteressato.

Appena due giorni erano trascorsi dalla morte dell'illustre Gualterio ed un'altra preziosa vita, quella dell'egregio Senatore Giuseppe Panattoni, spegnevasi quasi d'improvviso in Firenze.

Dotato di mente acuta e calcolatrice e d'ingegno svegliatissimo, egli seppe trarre profitto immenso da doti cotanto preziose. Nella sua prima giovinezza attese nell'Ateneo Pisano agli studi gravi del Dritto, e quasi a necessario sollievo della mente seppe avvicendarli con quelli della classica ed amena letteratura, della quale fu sempre cultore appassionatissimo.

Già dotto nella ragione penale, il nostro compianto collega godette della intimità dei dottissimi Carmignani e Romagnosi, e come letterato di merito distinto ebbe relazioni amichevoli coi più chiari d'Italia ed anche di oltremonte.

Consociando la vera e soda dottrina giuridica colla consumata esperienza degli affari e

colla coltura letteraria, egli doveva nella palestra forense acquistare, come acquistò meritamente, tale rinomanza, quale a pochissimi è dato di raggiungere.

Giuseppe Panattoni era vero luminaire del foro toscano e non del toscano soltanto.

Uomo aborrente per natura da qualunque tirannia, e dalla straniera più che da ogni altra, associato colla mente e col cuore ai molti illustri patrioti toscani aspiranti al risorgimento di quella nobile provincia, mercè la di lei unione al forte e ben costituito Piemonte prima, ed alle altre italiane provincie poi, egli, sebbene prudente ed assai cauto uomo fosse, cooperò efficacemente alla attuazione del nobilissimo concetto di una patria unita, libera ed indipendente sotto la valorosa e leale Dinastia Savoia.

La fiducia che il popolo riponeva nella nobiltà del suo carattere e nel provato patriottismo suo non gli venne mai meno, così nel Parlamento toscano come in quello della Nazione risorta, e sino a che il Governo con provvido e sapiente consiglio lo chiamò a sedere in questo Consesso venerevolissimo.

Deputato e Senatore, Giuseppe Panattoni si mostrò oratore eloquente, spesso vivace, sempre dotto, temperato, cortesissimo.

La scienza del dritto ha perduto in lui un cultore indefesso, il foro italiano uno dei suoi più belli ornamenti, il Senato un membro preclaro, l'Italia un figlio amantissimo, il quale, dipartendosi da questa terrena dimora, lasciò ricca eredità di sincero compianto e di rimembranza affettuosa.

Il Senato sa gli onori che furono resi al compianto Senatore Gualterio, il di lui figlio scrive in proposito questa lettera di ringraziamento:

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura della lettera seguente:

Eccellenza,

« Sento il dovere di rivolgere all'E. V., anche a nome dell'intera famiglia, le più sentite azioni di grazia per le dimostrazioni tributate alla memoria del nostro compianto genitore, da parte dell'eccelso Senato del Regno, dove egli fra tanti uguali, contava tanti sinceri amici.

» Le rimetto il libretto di libera circolazione sulle ferrovie, non che le due opere, Muratori: *Rerum Ital. script.*, volume 3. e volume 3. *Pars altera*.

» Villemain: *Istit. de Grégoire VII*, tomi 2.

» Rinnovando all'E. V. i sensi del più alto rispetto e gratitudine, ho l'onore di sottoscrivermi,

» Dell'E. V.

« *Devotissimo, obbedientissimo*

« GUALTIERO GUALTIERIO. »

Roma, li 13 febbraio 1874.

PRESIDENTE. Il Municipio di Orvieto manifesta sentimenti di condoglianza per la perdita dell'illustre concittadino Senatore Gualterio, associandosi al lutto del Senato. Altrettanto fa la Società di Mutuo Soccorso di Orvieto, associandosi essa pure al lutto del Senato per la morte del compianto nostro Collega.

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Per incarico dell'onorevole mio collega, il Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, intorno alla circolazione cartacea durante il corso forzoso.

Prego il Senato a volerne dichiarare l'urgenza e deferirne l'esame ad una speciale Commissione.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione, a nome del suo collega il Ministro delle Finanze, di questo progetto di legge.

Il Senato ha inteso che l'onorevole Ministro domanda per questo progetto l'urgenza e chiede inoltre che venga esaminato da una Commissione speciale. Se il Senato non ha nulla in contrario, riterò intanto come accordata l'urgenza.

In quanto a deferire l'esame di questo progetto di legge ad una Commissione speciale anzichè agli Uffici come si usa ordinariamente, interrogherò il Senato su questa proposta dell'onorevole Ministro.

Quelli che sono d'avviso che la legge sia demandata all'esame di una speciale Commissione, abbiano la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io proporrei che la nomina della Commissione venisse deferita all'onorevole nostro Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Brioschi, colla quale verrebbe dato al Presidente l'incarico della nomina di questa Commissione.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Occorre ora stabilire il numero dei componenti questa Commissione.

Senatore BRIOSCHI. Io crederei che il numero di sette membri sarebbe sufficiente.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà che la Commissione debba essere di sette membri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prima che s'intraprenda la discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge col quale viene approvato un codice penale unico pel regno d'Italia.

Nel farvi, o Signori, questa presentazione il Governo va lieto di far pago un voto più volte manifestato dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento, di sciogliere una sua promessa ormai antica, ripetuta da molti Ministri che si succedettero, ed annunciata anche solennemente in un discorso della Corona, e di soddisfare infine al lungo e giusto desiderio della Nazione, la quale stanca della pluralità delle leggi penali, permanente offesa al diritto d'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, invoca da gran tempo ed aspetta che anche questa parte importantissima del diritto venga unificata, e forse sarebbe stato buon consiglio, per avviso di molti savii, che da questa parte l'unificazione avesse preso le mosse, come è avvenuto nell'impero Germanico.

Noi non intendiamo, o Signori, con questo atto di arrogarci un merito che non ci appartenga; il codice che vi presentiamo, non è, lo diciamo francamente, opera nostra se non in

minima parte; esso è il frutto di uno studio quasi decennale a cui hanno posto mano dottissimi giureconsulti ed eminenti magistrati del Regno; non si è nemmeno ommesso di chiamare a contributo anche la scienza straniera.

Quando avemmo l'onore di arrivare al Governo, noi trovammo al Ministero un'abbondante copia di materiale; non si trattava più che della scelta e dell'ordinamento. È stato questo il modesto compito al quale noi ci siamo dedicati con cura indefessa.

Nello sciogliere i problemi più ardui del giure penale il Governo ha posto studio di conformarsi non solo ai progressi della scienza del diritto e delle legislazioni moderne in questa materia, ma ben anche ai bisogni, ai costumi, alle consuetudini e alle tradizioni della nostra patria.

Nel far giudizio di questi bisogni, di queste consuetudini e delle esigenze della pubblica sicurezza il Governo si è imposto il dovere di deferirlo al voto autorevole di quegli organi ufficiali che hanno la missione di informarlo, e di illuminarlo intorno allo stato della pubblica opinione e ai veri bisogni della nazione.

Un Codice penale, o Signori, non è opera di scienza solamente, ma è altresì opera pratica e sperimentale. Nel consociare abilmente i due elementi della scienza e dell'esperienza sta la sagacia ed il merito del legislatore.

Il miglior Codice, o Signori, non è quello il quale sia scientificamente di maggior valore, ma è piuttosto quello il quale meglio si attaglia ai bisogni, alle condizioni, alle consuetudini di quel popolo al quale è destinato.

Chi di voi, o Signori, non ricorda la savia sentenza di quell'antico legislatore, che interrogato quali leggi egli avesse dato agli Ateniesi, non disse le leggi ottime, ma disse *meliores quas ferre possent*, le migliori che si attagliassero a quel popolo.

Ora è stato cura del Governo di uniformarsi nel suo progetto precisamente a questa savia sentenza.

Esaminando il nostro lavoro, il Senato vedrà come il Governo vi sia riuscito.

Egli è ben certo, che presentando il progetto di legge a quest'Assemblea, la quale nel suo seno raccoglie il fiore del senno, la maturità dell'esperienza in ogni ramo della pubblica amministrazione, vi troverà giudici illuminati e competenti; inoltre il Senato, non trovandosi in questo momento distratto da altri lavori parla-

mentari, potrà dedicare una cura speciale ed indefessa a quest'importante riforma, la quale è attesa dal paese con molta impazienza; ma per quanta sia cotesta impazienza, noi intendiamo benissimo che sarebbe atto temerario il chiedervi di esaminare e discutere un Codice in via di urgenza.

Ci sia permesso però di manifestarvi la piena nostra fiducia che il Codice penale sarà da voi esaminato e discusso con tutta quella sollecitudine che sia compatibilè colla gravità e l'estensione della materia, ed inoltre con quella maturità che è propria delle vostre deliberazioni.

Riandando i vostri precedenti, noi troviamo che ogni volta che si trattò in quest'Assemblea di esaminare un Codice, voi aveste la savia abitudine di commetterne l'esame ad una speciale Commissione più numerosa degli ordinari vostri uffizi.

Noi vi raccomandiamo questo precedente e nel medesimo tempo ve ne domandiamo l'applicazione nel caso attuale, perchè ci sembra che riescirà non meno utile ed opportuno di quello che riuscì per gli altri Codici, il seguire quella stessa via ed adottare il medesimo sistema. Il Senato affrettando il compimento di un Codice penale unico pel regno renderà un grande servizio alla giustizia ed alla nazione.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione del progetto di nuovo Codice penale.

Il Senato ha inteso che il Ministro, invocando i precedenti di quest'Assemblea, ha fatto preghiera che esso voglia demandare l'esame di questo Codice ad una Commissione speciale. Se non vi è opposizione, io riterrò il Senato per assenziente anche a che questa speciale Commissione sia, come il signor Ministro desidera, più numerosa delle ordinarie, e si occupi più presto che potrà di questi importanti lavori.

A mio avviso, questa Commissione potrebbe essere composta di undici membri, e quindi, salvo proposte in contrario, prego il Senato di volerè scrivere in questa stessa seduta una scheda portante gli undici nomi dei membri che debbono comporre la Commissione medesima.

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA.** Io propongo che la scelta degli undici membri che debbono comporre la Commissione sia demandata al signor Presidente.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se accetta la proposta del Senatore Miraglia, che sia cioè demandata al Presidente la nomina degli undici membri che debbono comporre questa Commissione.

- Chi approva questa proposta, si alzi.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge per Modificazioni all'Ordinamento giudiziario.

(V. Atti del Senato N. 25.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Prego i membri componenti la Commissione a prender i loro posti.

Invito il signor Ministro di Grazia e Giustizia a dichiarare se intende che la discussione si apra sul progetto ministeriale, oppure su quello della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto le poche modificazioni che la Commissione ha introdotte nel progetto siccome quelle che corrispondono a precedenti voti del Senato.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del progetto come fu modificato dalla Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** legge il progetto. (Vedi infra.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola si passerà alla discussione degli articoli. Per maggiore regolarità della discussione, stimo opportuno di dar lettura dell'articolo 8 della legge come era stato votato l'anno passato dal Senato e che con questo progetto si tratta di modificare.

L'articolo 8. era così concepito:

« Sarà pure determinato, con decreto reale, udite le Corti d'appello e la detta Commissione, il numero dei funzionari, che dovranno essere addetti ai tribunali, alle preture ed agli uffici del pubblico ministero. »

Quest'articolo non formò oggetto di discussione, quando l'anno scorso fu votato dal Senato. Ora, secondo il progetto attuale sarebbe modificato nel seguente modo:

« Art. 8. I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro della Giustizia, salvo per gli uditori e per i conciliatori il disposto degli articoli 19 e 29, e salve le disposizioni seguenti:

» I vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti delle Corti e dei Tribunali, i sostituti segretari.

e sostituti segretarii aggiunti delle procure generali e delle procure del Re, ed i vice-cancellieri di pretura, sono nominati dal Ministro della Giustizia. »

La differenza sta in questo, che: prima i vice-cancellieri ecc. erano nominati dal Re sulla proposta del Ministro Guardasigilli, e secondo il nuovo progetto, sarebbero nominati con Decreto dal Ministro della Giustizia.

La discussione è aperta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei l'onorevole Commissione di voler depennare dall'ultimo comma di quest'articolo le parole: *e delle procure del Re*, in quanto che i sostituti segretarii aggiunti non esistono nelle procure del Re. La tabella che è annessa alla legge e che ne fa parte integrante non li contempla.

Quindi io crederei che il citarli sarebbe un pleonasma poco legale.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. La Commissione non ha difficoltà di ritirare il suo emendamento dopo le spiegazioni dell'onorevole Ministro.

Se è vero che a norma della tabella le procure del Re non hanno sostituti segretarii, è pur vero che di questi sostituti si fa parola nella legge organica. Ma non potendo la tabella esser modificata che per virtù di una legge, s'intende bene che nello stato attuale delle cose non occorre parlare dei sostituti segretarii delle regie procure.

PRESIDENTE. La Commissione quindi propone il testo dell'articolo ministeriale così concepito:

« Art. 1. Agli articoli 8, 29, 31, 39, 40, 155, 156, 159, 160, 161, 164, 169, 175, 210, 253, 254, 259, 262, 265 e 267 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, sono sostituiti gli articoli seguenti:

« Art. 8. I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro della Giustizia, salvo per gli uditori e per conciliatosi il disposto degli articoli 19 e 29, e salve le disposizioni seguenti:

I vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti delle Corti e dei tribunali, i sostituti segretarii e sostituti segretarii aggiunti delle procure generali, ed i vice-cancel-

lieri di pretura, sono nominati dal Ministro della Giustizia.

» La nomina degli uscieri delle Corti, dei tribunali e delle preture, è fatta per ciascun distretto di Corte d'Appello dal primo Presidente in conformità della deliberazione emessa da una Commissione composta del primo Presidente, del procuratore generale e del presidente anziano di sezione della Corte medesima, od in sua mancanza, del consigliere anziano.

» Nella stessa forma saranno nominati dal primo Presidente della Corte di cassazione gli uscieri addetti alla medesima Corte. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Senatore MIRAGLIA, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Nel votare quest'articolo pregherei il Senato a sospendere la votazione del primo comma, sino a che sarà votato l'art. 29, perchè non si sa quali saranno le opinioni che si potranno manifestare nella discussione di tale articolo.

PRESIDENTE. Si proporrebbe dunque la sospensione della votazione di quest'articolo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Mi sarò male espresso. Intesi parlare soltanto di una riserva da farsi per quel che riguarda la citazione dell'art. 29 sinchè il detto articolo sia stato discusso ed approvato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Crederei più conforme ai modi ordinari che si sospendesse addirittura la votazione sopra l'intero art. 8. fino a che sarà votato l'art. 29 perchè non è guari conforme agli usi votare un articolo tenendo in sospeso una parola o qualche semplice inciso.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Questo articolo sarà adunque messo ai voti dopo l'approvazione dell'art. 29 secondo la proposta fatta.

Se non vi sono opposizioni a questa proposta, do lettura dell'articolo che segue:

« Art. 29. I conciliatori sono nominati, per regia delegazione ed in nome del Re, dai primi presidenti delle Corti d'appello, sulla presentazione dei candidati fatta dai Consigli comunali, e sentito l'avviso del procuratore generale.

» Sono pure nominati dai detti primi presidenti per regia delegazione e in nome del Re i vice-pretori comunali sulla proposta del procuratore generale. »

(Approvato.)

Approvato quest'articolo 29, riprendiamo ora l'art. 8.

Lo rileggo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 31. Nel caso di mancanza o d'impedimento del conciliatore supplisce temporaneamente il pretore od un vice-pretore del mandamento. In questo caso le sentenze del pretore o vice-pretore sono inappellabili. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 39. Per essere nominato pretore si richiede un tirocinio non minore di un anno in qualità di uditore, e l'esame pratico indicato dall'art. 23.

» Possono altresì essere nominati pretori :

» 1. I vice-pretori mandamentali laureati in legge dopo due anni di servizio ;

» 2. I laureati in legge dopo tre anni di esercizio effettivo dell'avvocatura avanti le Corti o i tribunali ;

» 3. I procuratori laureati in legge dopo quattro anni di esercizio effettivo avanti le Corti o i tribunali nella qualità di capi d'ufficio ;

» 4. I notai laureati in legge dopo sei anni di esercizio effettivo della loro professione.

» I procuratori ed i notai devono inoltre aver sostenuto con esito favorevole l'esame pratico prescritto dall'art. 23.

» Allo stesso esame possono esporsi i vice-pretori e gli avvocati laureati in legge dopo tre anni di esercizio.

» Nessuno può esser nominato pretore prima d'aver compiuto l'età di anni 25. »

L'art. 39 era citato anche nella legge che il Senato ha già votato nell'anno passato.

Esso è del seguente tenore:

« Per essere nominato pretore si richiede un tirocinio non minore di un anno, in qualità di uditore, e l'esame pratico indicato dall'articolo 23.

» Possono altresì essere nominati pretori :

1° I vice-pretori mandamentali laureati in legge dopo tre anni di esercizio ;

2° I laureati in legge, dopo tre anni di esercizio effettivo dell'avvocatura avanti le Corti o Tribunali ;

3° I Procuratori laureati in legge dopo quattro anni di esercizio effettivo avanti le Corti o Tribunali nella qualità di Capi d'ufficio.

4° I Notai laureati in legge, dopo sei anni di esercizio effettivo della loro professione.

» I procuratori ed i notai laureati in legge devono inoltre avere sostenuto con esito favorevole l'esame pratico prescritto dall'articolo 23.

» Allo stesso esame possono esporsi i vice-pretori e gli avvocati laureati in legge dopo tre anni di esercizio.

» Nessuno può essere nominato pretore prima di avere compiuta l'età di anni 25. »

Avverto il Senato che tra il presente progetto e la legge dello scorso anno vi è questa differenza: nella legge votata per i pretori mandamentali si esigevano tre anni d'esercizio dell'avvocatura nante le Corti e Tribunali: in questo progetto di legge invece se ne richiedono solo due.

È aperta la discussione sopra quest'articolo. Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 40. Possono essere nominati vice-pretori mandamentali i laureati in legge che abbiano compiuta l'età di anni 25, i notai ed i procuratori esercenti.

» Per essere nominato vice-pretore comunale sono necessari i requisiti prescritti dall'art. 23. »

La discussione è aperta.

Lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 155. La decima parte dei diritti originali di cancelleria, che a termine delle tariffe sono devoluti allo Stato, è riservata al cancelliere od a chi ne fa le veci, ed è ripartita in fine di ogni mese tra il cancelliere, i vice-cancellieri ed i vice-cancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi, salvo il disposto dell'articolo seguente. »

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miraglia. Senatore **MIRAGLIA**, *Relatore*. Quando nell'altra sessione si discusse il precedente progetto di legge presentato dall'onorevole Ministro De Falco, io e l'onorevole collega Mirabelli, eravamo d'accordo nel proporre che si prelevasse a favore dei cancellieri la vigesima parte, in considerazione della loro maggiore responsabilità a fronte dei vice-cancellieri.

Ma nel momento in cui venne in discussione l'articolo in esame, non trovandomi io presente, non potei fare l'accennata proposta. E poichè veggo con mio compiacimento al suo posto il collega Mirabelli, ben volentieri rinnovo la stessa proposta alla quale spero che acconsentirà la Commissione.

Conseguentemente mando al banco della Presidenza il seguente emendamento all'art. 155.

Dopo le parole è *riservata*, aggiungere le seguenti: *per un ventesimo al cancelliere o a chi ne fa le veci, ed il rimanente è ripartito ecc. come nel testo.*

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa modificazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Aderisco alla proposta del Senatore Miraglia la quale è suggerita da sagge considerazioni.

Senatore **MUSIO** (*della Commissione*). A nome della Commissione dichiaro che essa pure accetta questa modificazione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 155 colla modificazione del Senatore Miraglia.

« La decima parte dei diritti originali di cancelleria, che a termini della tariffa sono devoluti allo Stato, è riservata per un ventesimo al cancelliere, od a chi ne fa le veci, ed il rimanente è ripartito in fine di ogni mese fra il cancelliere, i vice-cancellieri ed i vice-cancellieri aggiunti in proporzione de' loro stipendi, salvo il disposto dell'articolo seguente. »

Chi approva quest'articolo, così modificato, sorga.

(Approvato.)

« Art. 156. Gli altri diritti attribuiti ai cancellieri dalla tariffa e quelli d'indennità di viaggio, appartengono ai cancellieri medesimi col l'obbligo di sostenere, secondo l'ordine appresso indicato, gli oneri seguenti :

» 1. Le spese d'ufficio per la cancelleria, e quelle occorrenti per le sale di udienza, quanto alle preture;

» 2. Le retribuzioni degli scrivani necessari al servizio delle cancellerie rispettive: il numero degli scrivani e la misura delle retribuzioni sono stabiliti secondo le norme prescritte da regolamento;

» 3. La provvista di scrivani alle segreterie del pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali secondo i bisogni del servizio.

» Qualora l'importare dei diritti percepiti non basti a supplire alle spese sovraccennate, si sopperisce col decimo dei diritti di originale, di che nel precedente articolo.

» Quando il difetto si verifichi per tre anni consecutivi, vi provvede sussidiariamente il Governo.

» Quando l'ammontare dei diritti suespressi eccede l'importare delle spese contemplate nei numeri 1, 2 e 3, e di quelle che siano altrimenti già state dal Governo irrevocabilmente imposte ai cancellieri, l'eccedente sarà diviso in tre parti, di cui l'una sarà assegnata al cancelliere, vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti, da dividersi fra essi colle norme dell'articolo precedente, l'altra agli impiegati di cancelleria e scrivani a titolo di retribuzione straordinaria ed in ragione dei servizi prestati, e la terza infine sarà destinata a sopperire a spese straordinarie di servizio secondo che sarà stabilito da regolamento.

» Saranno pure con regolamento stabilite le ulteriori norme circa il numero, l'ammissione al servizio e retribuzione degli scrivani, la loro ammissibilità alla carriera delle cancellerie, e la esecuzione di ogni altra parte di questo articolo.»

Avverto il Senato che nel progetto di legge votato l'anno scorso si trova una differenza, in esso era detto: « qualora l'importare dei diritti percetti in un anno non basti a supplire alle spese sovraccennate, vi provvede sussidiariamente il Governo » invece in questo progetto di legge è detto: « quando il difetto si verifichi per tre anni consecutivi vi provvede sussidiariamente il Governo. »

E aperta la discussione sull'art. 156.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 159. Mancando od essendo impediti i cancellieri e vice-cancellieri presso un'autorità giudiziaria, possono in caso di urgenza essere provvisoriamente assunti a farne le veci gli

alunni o scrivani di cancelleria, od anche i funzionari di cancelleria, gli alunni o scrivani addetti ad altra autorità giudiziaria, i notai esercenti, i praticanti notai, i segretari e sottosegretari comunali del luogo. L'incarico non potrà durare più di tre mesi, scorsi i quali spetterà al Ministero della Giustizia il provvedere.

» Quelli che non siano funzionari dell'ordine giudiziario, prima di procedere ad alcun atto, devono prestare il giuramento prescritto dai regolamenti. »

Avverto il Senato che tra il progetto di legge attuale e l'antecedente non v'ha altra differenza salvo che nell'ultimo periodo del primo comma là dove dice: *L'incarico non potrà durare più di tre mesi ecc.*; le quali parole non figuravano nel progetto discusso l'anno scorso.

È aperta la discussione intorno a quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 160. Per essere nominato all'ufficio di cancelliere o vice-cancelliere presso le preture, o di vice-cancelliere aggiunto presso i Tribunali e le Corti d'Appello, si richiede l'età di anni 21 compiuti, ed è necessario:

» 1. Aver conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;

» 2. Aver superato un esame d'idoneità sulle istituzioni civili, la procedura civile e penale e la legge sul notariato nella forma che sarà stabilita con regolamento;

» 3. Aver compiuto un anno di tirocinio nella qualità di alunno.

» Sono dispensati dall'esame quelli che già avessero superato il concorso per i posti di uditore o fossero stati funzionari giudiziari. »

Quest'articolo non era contemplato nel progetto di legge votato l'anno passato.

È aperta la discussione sull'articolo 160.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Secondo l'articolo emendato dalla Commissione, per essere nominati vice-cancellieri aggiunti presso la Corte d'appello si richiede l'età di anni 21 compiuti. Oggi, secondo la legge organica si richiede l'età di

anni 25. Ora, siccome all'art. 3° di questo progetto io intendo proporre un emendamento col quale i vice-cancellieri aggiunti delle Corti d'Appello sarebbero parificati ai vice-cancellieri dei Tribunali, per i quali si richiede l'età di anni 25, così io pregherei il Senato di sospendere la votazione sopra quest'emendamento perchè se esso sarà accolto, allora si deve conservare il testo dell'attuale legge organica che fissa l'età dei vice-cancellieri aggiunti presso le Corti d'appello a 25 anni; se poi sarà rigettato, deve andar innanzi l'articolo, come è compilato dalla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente a questo rinvio?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Allora rimane sospesa la votazione su questo articolo 160 e passiamo al 161.

Senatore MIRABELLI. Anche l'art. 161 dovrebbe essere sospeso.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni rimarranno sospesi gli articoli 160 e 161.

Leggo l'art. 164.

« Art. 164. Possono essere nominati ad uffici di cancelleria i funzionari del Ministero della Giustizia, purchè abbiano i requisiti prescritti negli articoli precedenti, o gli equivalenti ivi determinati e l'età richiesta per le diverse funzioni.

» Il servizio prestato nel Ministero è equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di cancelleria e segreteria.

» Pei posti indicati nell'art. 163, è necessaria la laurea in legge. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Commissione ha creduto conveniente di stabilire alla fine dell'art. 164 il capoverso che dice: « Pei posti indicati nell'art. 163 è necessaria la laurea in legge. »

La Commissione è stata mossa a fare questa aggiunta dalla supposizione che, quando non si fosse ristabilita questa parte dell'articolo, ne potesse derivare la conseguenza che la condizione della laurea prescritta dall'articolo 163 cessasse di essere richiesta.

Prego l'onorevole Commissione di avvertire la variazione che fu introdotta nella prima parte dell'articolo 164, sostituendo alle parole che leggonsi nella legge attuale *i requisiti*

prescritti ai numeri 1 e 2 dell'articolo 160; le altre: i requisiti prescritti negli articoli precedenti. Se colla dizione della legge vigente era necessario di richiamare con una disposizione speciale la condizione prescritta dall'articolo 163, questa necessità cessa quando nell'articolo proposto si richiamano gli articoli precedenti. Si dice infatti nell'art. 164 che possono essere nominati ad uffici di cancelleria i funzionari del Ministero della Giustizia purchè abbiano i requisiti prescritti negli articoli precedenti. Ora, uno degli articoli precedenti è precisamente l'articolo che verrebbe richiamato, è il 163 che non è modificato.

Dunque ben vede la Commissione che, secondo il nuovo testo, si richiamerebbe due volte la disposizione dell'art. 163. Epperò credo che si possa senza nessun inconveniente eliminare quest'ultima parte dell'articolo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Ministro, la Commissione ben volentieri ritira l'emendamento. Ben inteso però che trovandosi sospesa la discussione degli art. 160 e 161 il Ministro non abbia a proporre modificazioni all'art. 163

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non parmi che esista lo stesso motivo che ha fatto sospendere la votazione dell'articolo 8, perchè, comunque l'articolo 160 venga dal Senato accettato, sarà sempre richiamato regolarmente nell'articolo 164 con l'espressione generica, *purchè abbiano i requisiti prescritti negli articoli precedenti*; perchè non intenderei d'introdurre mutazioni, qualunque sia il modo in cui *gli articoli precedenti* rimangano formolati in seguito alla votazione del Senato.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Sono sufficienti queste spiegazioni perchè la Commissione preghi l'onorev. Presidente a voler mettere ai voti l'articolo ministeriale.

PRESIDENTE. Rileggo quell'articolo:

« Art. 164. Possono essere nominati ad uffici di cancelleria i funzionari del Ministero della Giustizia, purchè abbiano i requisiti prescritti negli articoli precedenti, o gli equivalenti ivi determinati, e l'età richiesta per le diverse funzioni.

» Il servizio prestato nel Ministero è equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di cancelleria e segreteria. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 169. Per essere nominato segretario del Procuratore del Re, ovvero sostituto segretario e sostituto segretario aggiunto negli uffici del Pubblico Ministero, è necessario avere i requisiti prescritti dall'art. 160, salve le eccezioni ivi stabilite. »

(Approvato.)

« Art. 175. Gli uscieri delle Corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del tribunale a cui appartengono, nel comune di loro residenza.

» Gli uscieri delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni, per gli affari di competenza della pretura a cui sono addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti.

» Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero, in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria, cui sono addetti.

» Gli inservienti comunali addetti ai conciliatori esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale, e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal Pubblico Ministero o dai pretori. »

Riguardo a questo articolo, tra quello dell'anno scorso e quello del presente progetto non vi è altra differenza che l'aggiunta di queste parole al 2. capoverso: *ed anche in tutto il comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti*. Del rimanente tutto l'articolo è perfettamente identico a quello dell'anno scorso.

- Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 210.

« Art. 210. Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati, quando il processo sia definito senza condanna, purchè non sia intervenuto Decreto di sospensione.

» Il Ministro della Giustizia può concedere al funzionario inabilitato o sospeso, od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio. »

Questo articolo è conforme a quello che fu adottato l'anno scorso.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

L'art. 253 che segue è affatto nuovo.

Ne do lettura:

« Art. 253. La Commissione, a cui spetta la nomina degli uscieri, può sospenderli, revocarli o tramutarli di residenza nell'ambito del proprio distretto.

» La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, nè maggiore di un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell'art. 224, in quanto si tratti di uscieri provveduti di stipendio. »

Se il Senato desidera sapere quale è la disposizione di quest'art. 224, la leggerò :

« Art. 224. La sospensione dall'ufficio non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni nè maggiore d'un anno, ed importa la privazione dello stipendio per la sua durata.

» La sospensione può anche essere pronunciata al solo effetto della privazione dello stipendio, fermo l'obbligo di adempiere i doveri d'ufficio.

» In quest'ultimo caso essa non produce interruzione di servizio per gli effetti di legge. »

Dunque, come il Senato intese, si salva la disposizione di questo articolo quando si tratta di uscieri provveduti di stipendio.

Continuo la lettura dell'articolo:

« La sospensione degli uscieri può essere decretata anche d'ufficio dai primi presidenti delle Corti e dai procuratori generali per un tempo non maggiore di trenta giorni, e dai presidenti dei tribunali e dai procuratori del Re per un tempo non maggiore di giorni quindici.

» Il Ministro della Giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 254. L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado ed in caso di nomina contemporanea, da quella del grado o classe precedente, secondo l'ordine

gerarchico. Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il Regno.

» Al funzionario che da un grado superiore passa ad un grado inferiore, si tiene calcolo, per gli effetti dell'anzianità e della determinazione dello stipendio, del servizio nell'ufficio superiore come se fosse stato prestato nel grado al quale il funzionario è nominato.

» L'anzianità degli uditori ed aggiunti giudiziari si computa secondo il grado dell'approvazione ottenuta. A pari grado si ha riguardo all'età.

» Gli aggiunti giudiziari saranno nominati giudici di tribunali e sostituti procuratori del Re in concorso coi pretori nella proporzione di una quarta parte dei posti vacanti. »

Quest'ultimo periodo è conforme alla legge votata l'anno scorso dal Senato.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Con quest'articolo 254, secondochè è stato compilato, si converte in legge una giurisprudenza sempre tenuta dal Ministero; però si omette di consacrarne un'altra, la quale è utile che sia tradotta in legge per la sua importanza, sia per la determinazione della carriera dei Magistrati, sia per regolare in modo certo l'anzianità di coloro che debbono concorrere a votar le sentenze, i quali, come sa il Senato, debbono essere i più anziani.

Ora, la questione che è sorta, e su di cui vi è già una giurisprudenza, è la seguente: Secondo la legge organica, niuno può essere nominato Magistrato se non di terza categoria; però vi sono delle eccezioni.

Chiunque dal Ministero di Grazia e Giustizia entra nella magistratura, se ha uno stipendio superiore alla terza categoria, conserva, o almeno può conservare, lo stipendio che aveva; quindi un capo di divisione del Ministero di Grazia e Giustizia che ha sei mila lire di stipendio, essendo nominato Consigliere di appello ha assegnata non la terza categoria con lire cinque mila di stipendio, ma la seconda con lire sei mila.

Secondo che è compilato l'articolo 254, l'anzianità dei funzionari si computerebbe dalla data della nomina in ciascun grado. Così questo capo di divisione nominato oggi consigliere di appello di seconda categoria, messo in relazione con i Consiglieri d'Appello di terza categoria, non avrebbe che l'anzianità di un giorno,

« eppure, essendo di seconda, li sopravanza nello stipendio.

« Ecco un altro esempio.

« Secondo la legge organica, il Pubblico Ministero percorre una carriera parallela e distinta dalla classe giudicante. Due aggiunti giudiziarii nello stesso giorno sono nominati: uno giudice di Tribunale, e l'altro sostituto Procuratore del Re; e siccome le vacanze in ciascuna carriera sono accidentali, così avviene che si corre più innanzi in una linea che non in un'altra.

« Quindi, sebbene nominati nello stesso giorno, dopo otto anni, uno si troverà di seconda categoria, e l'altro si troverà di terza categoria. Avvengono ripetuti scambi nelle due carriere; quegli che è passato alla seconda entra nella classe giudicante, e naturalmente concorrerà fra i colleghi di seconda categoria. Secondo l'art. 254, costui, che è alla seconda categoria sarebbe meno anziano di colui che è alla terza.

« Ecco un altro esempio.

« Un cancelliere di Corte di Cassazione (poichè da un impiego giudiziario, dove è annesso uno stipendio superiore, si può entrare tra i Magistrati conservando quello stipendio), un cancelliere, dico, della Corte di Cassazione ha sei mila lire di stipendio; entrando a far parte della magistratura è naturale che conservi le sue sei mila lire di stipendio.

« Ora, secondo la disposizione di quest'articolo, egli sarebbe preceduto da tutti i Consiglieri di terza categoria.

« Questa quistione fu già dai Tribunali decisa nel seguente modo: le categorie nel grado sono quasi un semigrado, e per conseguenza vi può essere concorrenza tra quelli di prima categoria, computandosi la loro anzianità rispettiva dalla data della promozione alla categoria. Parimenti fra quelli di seconda categoria; ma non vi potrà mai essere concorrenza in ordine all'anzianità tra quelli di prima e seconda categoria con quelli di terza. Questo principio ha dato il Consiglio di Stato, ed ha seguito il Ministero. Oggi *hoc jure utimur*.

« Io ho quindi compilato un emendamento a quest'articolo, acciocchè questa giurisprudenza uniforme sia tradotta in legge.

« L'emendamento sarebbe concepito così:

« Art. 254. L'anzianità dei funzionari si com-

puta dalla data della nomina in ciascun grado, ed in caso di nomina contemporanea, da quella del grado precedente. Se il grado è diviso in più categorie di stipendi, dalla data della nomina alla categoria. Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il Regno; » e poi continua l'articolo. Insomma non vi sarebbe di nuovo che questa aggiunta: « se il grado è diviso in più categorie di stipendi, dalla data della nomina alla categoria ».

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Mirabelli propone si dica così:

« L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado ed in caso di nomina contemporanea da quella del grado precedente. » Sino qui è in accordo perfetto col testo ministeriale, la differenza sta nell'aggiunta di queste parole che seguono: « Se il grado è diviso in più categorie di stipendio dalla data della nomina alla categoria. » Poi continua: « Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il Regno. »

« Interrogo l'onorevole sig. Ministro se accetta quest'emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso aver difficoltà a dare la mia adesione alla proposta dell'onorevole Senatore Mirabelli.

« Il suo emendamento, a mio parere, contiene una giusta ed opportuna spiegazione.

« Io non ho mai dubitato, e credo che nessuno ne dubitò mai, che nel calcolare l'anzianità dei magistrati, quando si tratti di gradi che sono divisi in più categorie, si debba tener conto del grado e ad un tempo della categoria; cosicchè fra magistrati che sono dello stesso grado, la maggiore categoria conferisca un titolo di preferenza nel computo dell'anzianità.

« Il Senato avrà osservato che nell'articolo 254, che ora sta in discussione, si trova un'espressione di cui è poco legale il significato, ed è la espressione *classe*; e fu ivi adoperata perchè quello che ora diciamo *categoria* un tempo si appellava *classe*, però con essa si voleva accennare appunto al concetto propugnato dall'onorevole Mirabelli. Siccome intanto la proposta dell'onorevole Mirabelli ha pure questo vantaggio, di far scomparire una espressione, la quale mi pare che non si possa più dire esatta e regolare, ed è poi affatto conforme come diceva allo spirito della legge ed

alla pratica del ministero che l'anzianità dei magistrati sia misurata precisamente con quelle norme che egli ha designate nella sua proposta, io accetto, non dirò la modificazione, ma la dichiarazione dell'onorevole Mirabelli.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Sono lietissimo che l'onorevole Guardasigilli sia d'accordo colla proposta dell'on. Mirabelli. Ma se non vado errato, parmi che si dovrebbe aggiungere una parola, come conseguenza del discorso fatto dall'onorevole Mirabelli, il quale accennava a due idee. Una riguardo alla nomina, e l'altra alla promozione ad una categoria. In quanto alla prima, egli portava per esempio che un capo divisione possa essere nominato, essendo provvisto dello stipendio di lire 6,000, al posto di consigliere di Corte d'appello di 2.^a categoria. In questo caso non si può dire una promozione, perchè il capo divisione non è promosso da una categoria all'altra, ma è una nomina. Quindi proporrei che all'emendamento formulato dall'on. Mirabelli, là dove dice: *e se il grado è diviso in più categorie di stipendi dalla data della promozione alla categoria*, si aggiungesse *della nomina o della promozione alla categoria*.

In questo modo si verrebbero a contemplare entrambi i casi, cioè quando si tratta della prima nomina di un impiegato al posto di giudice o di consigliere, e quando un magistrato, che già appartiene ad una categoria, passi ad una superiore.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro se accetta questa proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto la proposta dell'onorevole De Filippo la quale dà maggior luce alla proposta dell'onorevole Mirabelli.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Accetta; siamo tutti di accordo nel principio.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo come fu modificato dall'onorevole Mirabelli coll'aggiunta dell'onorevole Senatore De Filippo per metterlo ai voti.

Ne do lettura:

« Art. 254. L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado ed in caso di nomina contemporanea, da quella del grado precedente. Se il grado è diviso in più categorie di stipendi, dalla data della nomina o della promozione alla categoria.

Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il Regno.

» Al funzionario che da un grado superiore passa ad un grado inferiore, si tiene calcolo per gli effetti dell'anzianità e della determinazione dello stipendio, del servizio nell'ufficio superiore come se fosse stato prestato nel grado al quale il funzionario è nominato.

» L'anzianità degli uditori ed aggiunti giudiziari si computa secondo il grado dell'approvazione ottenuta. A pari grado si ha riguardo all'età.

» Gli aggiunti giudiziari saranno nominati giudici di tribunali e sostituti procuratori del Re in concorso coi pretori nella proporzione di una quarta parte dei posti vacanti. »

Chi approva quest'articolo, così emendato, sorga.

(Approvato.)

« Art. 259. Gli stipendi sono corrisposti a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario dall'erario dello Stato, e sono fissati nelle somme indicate per ciascun grado nell'annessa tabella. »

Sin qui la legge attuale. Quello che segue è un'aggiunta di questo progetto, che era anche nel progetto di legge che fu votato l'anno scorso dal Senato.

« Ai pretori è inoltre corrisposta dal Comune in cui risiede la pretura un'annua indennità di alloggio nella misura seguente:

» Nelle città, sedi di Corti d'appello, lire 400; nei Comuni, sedi di tribunali civili e correzionali, lire 300; in tutti gli altri comuni, lire 200.

» Il pretore può accordarsi col Comune per ricevere, in luogo dell'indennità, l'alloggio in natura. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 262. Gli aumenti di categoria nel medesimo grado si concedono in ragione dell'anzianità di servizio nel grado stesso, con Decreto del Ministro della Giustizia da farsi entro due mesi dal giorno in cui si rese vacante il posto nella categoria superiore, e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla vacanza. »

Questo articolo è identico alla legge attualmente in vigore, salve due varianti, quella che il Decreto non è reale, ma del Ministro

della Giustizia, e che la decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo alla vacanza.

Se non ci sono osservazioni su questo articolo lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 265. I vice-pretori, che suppliscano al pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui lo stipendio è disponibile, alla metà dello stipendio fissato per l'ultima categoria dei pretori.

» I notai, i vice-cancellieri e le altre persone designate giusta gli articoli 158 e 159 a supplire ai cancellieri di pretura mancanti, hanno diritto di percepire, oltre la metà dello stipendio, le tasse dovute per gli atti e per gli accessi nei limiti stabiliti dall'art. 155.

» Se la mancanza dipende da aspettativa per causa di salute, è dovuta ai supplenti la so'a parte dello stipendio che rimane disponibile non oltre la metà anzidetta.

» Avvenendo la supplenza di pretori o cancellieri di pretura per inabilitazione, la indennità non può concedersi fino a che dall'esito del giudizio risulti se lo stipendio potesse considerarsi vacante. »

Questa disposizione è in tutto conforme alla legge attuale, salvo che l'indennità 'è sempre nella metà dello stipendio e non nel terzo come è nella legge in vigore.

Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'articolo.

(Approvato.)

« Art. 267. Tutte le spese riguardanti i locali e le relative riparazioni per le Corti di Cassazione e le Corti d'appello, sono a carico per metà dell'Erario dello Stato e per metà del Comune, in cui ha sede la Corte.

» All'esecuzione dei lavori provvede il Governo; ove sorga quistione col Governo, sarà risolta nei modi di legge.

» Le spese per i mobili sono a carico dello Stato. »

Questa disposizione è perfettamente conforme a quella votata dal Senato nell'anno scorso.

Se nessuno dimanda la parola, metto ai voti l'art. 267 della Commissione.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa ora all'articolo 2 del progetto.

Ne do lettura.

« Art. 2. Tutti i funzionari dell'ordine giudiziario saranno compresi per ciascun grado e secondo le norme stabilite nell'art. 254 della legge sull'ordinamento giudiziario, in una classificazione generale ed unica per tutto il Regno.

» Questa classificazione sarà fatta per Decreto Reale e pubblicata entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Avendo fatto parte della minoranza della Commissione, e credo di essere rimasto solo nel respingere l'articolo di cui si tratta, sento il bisogno di dichiarare al Senato le ragioni che mi hanno indotto ad essere discorde in siffatta questione da tutti gli altri miei colleghi.

Anzitutto mi permetta il Senato, e mi permetta più che altri il Ministro Guardasigilli che io rilevi due inesattezze che mi sono apparse leggendo la Relazione che precede il suo progetto di legge.

Il Ministro ha detto, che egli, nella proposta che faceva relativa ad una nuova graduatoria generale, seguiva i precedenti dei suoi antecessori, manifestati fin dal 1868 nei progetti da loro presentati o alla Camera o al Senato.

Ora, io mi permetto di notare che dal 1868 in poi non si è mai presentato alcun progetto di legge che proponesse una nuova graduatoria generale; se non che, la prima volta che questo concetto comparve in un articolo di legge, si fu l'anno scorso nel progetto presentato dall'onorevole Ministro De Falco. Ebbene in quell'occasione il Senato rammenterà che, tanto la Commissione quanto il Ministro e il Senato, non crederono neppure di discuterlo, come inopportuno e non consentaneo alle poche modificazioni che s'intendeva con quella legge di introdurre all'ordinamento giudiziario.

Nel 1868 non si presentò mica un progetto il quale accennasse ad una nuova categoria generale nel senso proposto dall'onorevole Guardasigilli; in quel progetto si proponeva la soppressione di ogni maniera di graduatoria, sia regionale, sia generale, e vi si sostituiva un altro sistema, quello che si adotta in altre amministrazioni, e segnatamente per gli aumenti di stipendii alla classe de' professori delle Università del Regno, cioè di accrescere gradatamente lo stipendio de' magistrati ad ogni quinquennio.

In appoggio di siffatta proposta si ebbe allora ad osservare, che la graduatoria contiene in sè un gravissimo difetto, e quasi potrebbe dirsi un atto di ingiustizia; imperocchè sovente accade, essendo le vacanze accidentali, che di due magistrati, uno riceve un aumento di stipendio dopo due o tre anni, ed un altro ne aspetterà anche dieci senza ottenere alcun miglioramento.

Si potrà discutere sulla bontà di questo sistema, ma non si potrà non convenire che, nè allora nè dopo, fu mai presentata alcuna proposta simile a quella che discutiamo, salvo, siccome ho già detto, quella del Ministro De Falco, che non ebbe neppure l'onore della discussione.

L'onorevole Guardasigilli afferma un'altra cosa nella sua Relazione, cioè, che la formazione immediata di una graduatoria, non sia un'innovazione all'organico vigente, ma l'attuazione sollecitata di un sistema sancito in principio nell'organico medesimo.

Chieggo scusa all'onorevole Ministro, ma egli è evidente che la sua proposta contenuta in quest'articolo 2° è un'innovazione radicale alla legge sull'ordinamento giudiziario, che ha sanzionato un sistema costante, inaugurato sin dal 1860, quando fu pubblicata la prima graduatoria regionale.

In quel momento due vie si paravano innanzi al Guardasigilli d'allora; o quella di iniziare una graduatoria generale, e continuarla secondo che l'ordinamento giudiziario del 1859 veniva estendendosi agli ex-Stati che entravano a far parte della gran famiglia italiana, ovvero l'altra via di promulgare una graduatoria regionale. Io non voglio discutere quale dei due sistemi sarebbe stato il migliore; io non voglio indagare quale avrebbe presentato maggiori o minori inconvenienti; quello che è certo si è, che nella mente del Ministro di quell'epoca, il quale certo non apparteneva alle nuove provincie, prevalse il secondo sistema.

Quindi gradatamente venne pubblicata ed attuata la graduatoria Lombarda, dell'Emilia, Napolitana, Siciliana, Toscana, Veneta, e finalmente quella Romana.

Quando nel 1865 fu pubblicato il nuovo ordinamento giudiziario, esso non creò nulla su questo punto, ma venne a sanzionare con una legge quello che già esisteva dal 1860, e che era stato universalmente accolto senza alcuna

seria opposizione e che oramai è in vigore da 14 anni.

Ma non è già che non si fosse col nuovo organico del 1865 pensato ad una graduatoria generale; ci si pensò davvero, ma per il tempo avvenire, rispettando le graduatorie regionali. Di modo che, fin dal 1 gennaio 1866, abbiamo una graduatoria unica, e non sarà lontano il tempo in cui resterà essa sola, scomparendo del tutto le graduatorie regionali.

Ora, come si potrebbe, dopo 14 anni di un sistema costantemente seguito, gettare in tutta la Magistratura del Regno il perturbamento e la confusione?

Ma, osserva il Ministro, chi svolga le graduatorie testè pubblicate rileverà de' gravi ed importanti inconvenienti, a' quali occorre subito riparare. Così per esempio, egli dice: « nel grado di sostituto procurator generale di Corte di appello, parecchi funzionari compresi nelle graduatorie dell'Emilia e delle provincie Subalpine nominati negli anni 1860 e 1861, trovansi tuttora di terza categoria, mentre in altri gruppi quelli nominati più tardi e perfino nell'anno 1865 hanno raggiunto la prima o almeno la seconda: fra giudici e sostituti procuratori del Re nelle provincie ora menzionate sono di terza categoria quelli nominati nel 1860, mentre altrove sono passati alla seconda quelli nominati nel 1863: nell'Emilia, nella Lombardia, nel Piemonte vi hanno Pretori di terza categoria nominati fin dal 1862, mentre in altre provincie hanno raggiunta la seconda pressochè tutti quelli che ebbero la nomina nel 1864 e nel 1865. »

Ora, com'era naturale, non ho trascurato di rendermi all'invito del Ministro, ed ho voluto studiare le graduatorie stampate; ed ho trovato fortunatamente molto esagerati gl'inconvenienti a cui si è accennato, ed anzi per alcune graduazioni totalmente scomparsi.

Non vorrei annoiare il Senato, ma è pur necessario che io sottoponga al suo esame alcune cifre le quali apertamente dimostrano quanto sieno, secondo me, lontane dal vero stato delle cose le suddette affermazioni.

Difatto, rispetto alla classe dei sostituti procuratori generali di Corte di appello, non solo nelle graduatorie dell'Emilia e delle Provincie subalpine non ve ne ha alcuno che, nominato nel 1860 o 1861, sia ancora alla terza categoria, ma un sostituto procuratore generale della Corte di appello di Genova, nominato

nel 1865, è già passato alla seconda categoria. E dirò di più, che per questa classe di magistrati sono scomparse le graduatorie regionali, di modo che alla prima vacanza comincerà a funzionare la graduatoria generale.

Pe' consiglieri di Corte di appello, nella graduatoria delle antiche provincie ho notato che della terza categoria non ne rimangono che sette; uno nominato nel 1861, tre nel 1862 e tre nel 1865: in quella dell'Emilia non ne restano che sei; tre nominati nel 1862, due nel 1863 e uno nel 1865.

D'altra parte nella graduatoria napoletana sono ancora alla terza categoria dodici consiglieri, dei quali otto furono nominati nel 1862, e quattro nel 1863; in quella siciliana ve ne sono sette in terza categoria, e tutti nominati nel 1862.

Passando ai tribunali, ne' quali si afferma esservi de' giudici nominati nel 1860 i quali sono ancora alla terza categoria, giova innanzi tutto notare che pei Presidenti e Procuratori del Re già è in pieno vigore la graduatoria generale, e rispetto ai giudici e ai sostituti procuratori del Re ci troviamo presso a poco nella medesima posizione. Nè voglio parlar dei Pretori, e tanto meno entrare in maggiori particolari di cifre, perocchè mi basta di aver dimostrato che questa pretesa ingiustizia, questa gran differenza di trattamento, che si vuole far derivare dal sistema delle graduatorie regionali, non ha poi tutto quell'appoggio, tutto quel fondamento a cui accenna la relazione ministeriale ed alla quale fa eco la relazione della Commissione.

Ora io domando: quando non c'è questo gran danno, quando non c'è veramente quel male che si vorrebbe fare apparire, perchè dovremmo noi approvare una proposta, la quale, o Signori, conturberebbe tutto un sistema che dura da circa 14 anni, per unificare una graduatoria, la quale in gran parte è già unificata, e che fra pochi anni sarà unificata del tutto?

Oltre a ciò, non bisogna obliare le difficoltà alle quali andrebbe incontro retrocedendo sino al 1859. In quell'epoca gli Stati, fra loro divisi, aveano tribunali e Corti di appello con leggi diverse, giurisdizioni diverse, stipendii diversi. È cosa molto difficile di collocare nei rispettivi posti de' magistrati che trovavansi in tanta diversità di condizioni fra loro.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, ed io gliene fo le più sincere e sentite congratulazioni, ha pubblicato per le stampe le graduatorie regionali. Creda pure l'onorevole Ministro, che eziandio i suoi predecessori erano animati dallo stesso desiderio; ma non poterono soddisfarlo, poichè in alcune graduatorie essendo entrati magistrati di altre provincie, s'incontrarono gravissime difficoltà per l'equiparazione dei gradi. E quindi reclami di ogni genere, e la creazione di apposite Commissioni per esaminarli, e la necessità di valersi dell'opera del Consiglio di Stato, ed un lavoro assiduo, costante, indefesso del Ministero per portare le cose al punto, che, finalmente, dopo otto anni, si è riusciti a raggiungere l'intento.

Per queste ragioni, e fino a che il Ministero non mi dia degli schiarimenti più opportuni, delle spiegazioni più chiare che possano infondermi un sentimento diverso, io prego il Senato di non votare quest'articolo.

PRESIDENTE. Non fa ella alcuna proposta, e si limita a pregare il Senato di non votare l'articolo?

Senatore DE FILIPPO. Non faccio proposte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se vi è cosa della quale io sia veramente dolente nella opposizione che l'onorevole Senatore De Filippo viene facendo alla proposta di una graduatoria unica della magistratura italiana, ella è il vedere che dopo tre lustri ormai decorsi dalla costituzione del Regno d'Italia, quegli spiriti regionali, che hanno pur troppo invaso e dominato sì lungo tempo l'Italia, non sieno ancora spenti, ed anzi trovino organi così vivi ed insistenti, fra persone certamente amicissime della unità italiana, come l'onorevole Senatore De Filippo che non ha mancato di darne luminose prove. Ma pur troppo noi siamo figli del nostro passato, e quando ci studiamo di scuotere questa scorza che ci ha per sì lungo tempo tenuti chiusi e serrati, non riusciamo che a gran pena...

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... a vincerne le difficoltà; e vediamo che i principii regionali non mancano di quando in quando, quasi nostro malgrado, di far capolino ed alzar la testa. Ma io voglio supporre che non sarà certamente una proposta la quale tende a mantenere ancora il

carattere regionale nella magistratura che troverà il suffragio di quest'assemblea.

A me basterebbe, per rispondere all'onorevole Senatore De Filippo, il dare lettura al Senato delle brevi e nobili parole con cui il Relatore della Commissione chiudeva le sue osservazioni precisamente sulla parte di questa legge che concerne l'unificazione della graduatoria. Egli così si esprime:

« La maggioranza accetta la proposta ministeriale e la crede necessaria per istabilire l'eguaglianza fra tutti i magistrati, e non vedere pregiudicati i più anziani, i quali, se non esistessero le graduatorie regionali, avrebbero già conseguita la classe e il grado superiore. È dispiacevole che, mentre si sono unificati tutti gli ordini amministrativi, la magistratura trovi ostacolo all'unificazione per le graduatorie regionali.

« La unificazione della graduatoria sarà feconda di benefizi pei funzionari e per la buona amministrazione della giustizia.

« Tutte le diverse parti della penisola governate in passato da diverse legislazioni, hanno gloriose tradizioni giuridiche e la storia della magistratura torna ad onore del paese. Ora con l'unica graduatoria sarà più facile il compito di avvicinare i magistrati delle diverse provincie i quali, comunicandosi i rispettivi lumi renderanno un segnalato servizio per la conformità di quella giurisprudenza che è l'ancora delle leggi. »

Io diceva, e ancora ripeto, che queste sole parole mi sembrerebbero sufficienti a giustificare la legge; però sento il dovere di aggiungere alcunchè del mio per ribattere le obiezioni che sono state fatte dall'onorevole De Filippo.

Egli incomincia dall'accusare di inesattezza alcune osservazioni che si leggono nella relazione ministeriale. Egli crede che la proposta dell'unica graduatoria sia tale novità, che non si è veduta mai prima dell'ultimo progetto presentato in Senato dall'egregio mio antecessore onorevole De Falco.

Io ricordo all'onorevole De Filippo che anche al tempo del suo Ministero egli mi fece l'onore d'incaricarmi della presidenza di una Commissione, la quale ebbe il mandato di esaminare le modificazioni da introdursi nell'ordinamento giudiziario ed in altre parti della legislazione.

Credo di non andare errato dicendo che quella Commissione proponeva sino d'allora di

unificare la magistratura, perchè sino d'allora si sentiva generalmente (e quella Commissione lo rappresentava) che le diverse graduatorie erano sorgenti di molti inconvenienti e di molti risultati non giusti nella distribuzione delle cariche giudiziarie. Certo non sono ora meravigliato che quel concetto non trovasse nell'onorevole Senatore De Filippo un Ministro disposto ad approvarlo, poichè dopo diversi anni egli mantiene ancora un vivo amore per le graduatorie regionali.

Ma per fermo quella Commissione composta di Magistrati onorandi (e mi metto fuori di questo numero) disse che era tempo di finirla con queste graduatorie regionali. Io non andrò a ricercare se in origine esse erano un bene od un male, nè voglio indagarne le cagioni, ma, secondo me, furono un disastro per l'amministrazione della giustizia.

E quest'opinione non ho ommesso di manifestare al rimpianto ministro Cassinis allorchè si gettò la prima radice di questo male. E non ho ommesso di fare quanto si poteva perchè non si entrasse in una via la quale mi pareva dover condurre a tristi conseguenze.

Le mie parole furono dapprima prese in buona considerazione, ma poi non ebbero la fortuna di condurre a quel risultato che io vivamente desiderava. Si vollero dagli amici delle regioni queste graduatorie regionali, e la magistratura italiana, mentre vedeva unificarsi tutto, come dice benissimo l'egregio Relatore della Commissione, si trovava essa sola costretta a rimanere ancora nella condizione degli antichi Stati italiani.

Ma vi era di più; gli antichi Stati italiani erano men numerosi che non sono le attuali graduatorie della magistratura, perchè si trovò modo di spezzare anche gli antichi Stati e di una magistratura sola farne due ed anche tre, come avvenne nello Stato già pontificio.

Ora, io vi domando, se fossero anche divenuti molto leggeri gli inconvenienti che ora si manifestano per queste graduatorie diverse, come sembra che l'onorevole De Filippo inclini a credere, si dovrà tuttavia esitare un istante ad uscire da uno stato di cose che è generalmente riprovato, per entrare in quella via, che è quella per cui siamo riusciti al grande trionfo della causa nazionale? Io non vedo ragione per cui della sola magistratura si debba dire *sedet aeternumque sedebit infelix*.

La magistratura ha diritto di essere trattata come furono trattate le altre amministrazioni e la milizia, e deve alfine presentarsi anch'essa al paese con un solo ruolo, con un solo sistema come unico è da un pezzo l'ordinamento giudiziario. A me pare che quest'argomento non possa essere combattuto con serie osservazioni. Ma l'onorevole De Filippo diceva: vedete, le diverse graduatorie si sono tollerate sino ad ora, ed oggimai gli inconvenienti sono ridotti a così poca cosa che si possono tollerare ancora sino al loro termine.

Io credo che non sia una ragione buona, l'aver tollerato finora, credo anzi che ci esponga a meritare il rimprovero del grande storico: *dedimus profecto maximum patientiae documentum*.

Ma la pazienza ha i suoi confini e io credo che bisogni che anch'essa cessi, e da uno stato che io non esito di chiamare anormale, è desiderabile, anzi urgente che si entri in uno stato normale.

Se i funzionari che ormai si trovano nelle categorie speciali, e che soffrono danno da questa divisione regionale sono pochi, io dico tanto meglio, questo è un argomento che ben lungi dal favorire la causa regionale dell'onorevole Senatore De Filippo, favorisce la mia causa italiana, perchè non trattandosi che di pochi interessi, possiamo con maggior sicurezza tirare una linea sopra il passato.

L'onorevole Senatore De Filippo teme che questa graduatoria universale getti nella magistratura il turbamento e la confusione; io debbo manifestare al Senato il mio grande stupore per simile opinione, perchè credo che il turbamento e la confusione sieno precisamente la conseguenza del sistema di più graduatorie nel quale ci troviamo.

Noi avremo buona giustizia allorchè avremo stabilito un solo sistema, allorchè avremo inaugurato la desiderata (e dico desiderata, perchè la magistratura la desidera), avremo inaugurata la desiderata graduatoria generale.

Io non mi dilungherò maggiormente, perchè mi parrebbe veramente di abusare della sofferenza del Senato con appoggiare più a lungo una proposta che si difende da per sé stessa davanti ad un'assemblea italiana.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io non avrei più preso la parola, perchè quello che aveva detto mi pareva sufficiente a sostenere la mia tesi, ma dopo l'accusa di regionale che così bruscamente mi ha lanciata l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, ho dovuto chiedere di parlare, non perchè intenda difendermi da quell'accusa, che mi basta soltanto respingerla con tutta la forza dell'animo mio.

Io mi occupava dell'Italia e per l'Italia quando altri non ci pensava neppure. Italiano di cuore e di fatto, ho combattuto sempre il regionalismo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In tutto, meno nella magistratura.

Senatore DE FILIPPO. Mi permetto di osservare e rammentare all'onorevole Ministro Guardasigilli, che non fui io che nel 1860 adottai il sistema delle graduatorie regionali. Sventuratamente, quando ciò avvenne, non ancora l'ex reame di Napoli faceva parte dell'Italia. Io vengo ora soltanto a sostenere che non è utile, non è opportuno in questo momento, dopo 14 anni, di disfare quello che si è fatto; e ciò, ad occasione di piccole modificazioni che si vogliono apportare all'ordinamento giudiziario.

E poichè ho la parola, rammenterò un altro fatto al signor Ministro, rientrando per un momento nella discussione.

Non v'ha dubbio che prima di presentare nel 1868 il mio progetto di legge alla Camera, formai una Commissione, di cui, per la stima che ho sempre avuto per lui, pregai il Ministro Vigliani ad accettare la presidenza. All'esame di questa Commissione sottoposi quel progetto che apportava molteplici, importanti e radicali modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Ma io non proposi alcuna graduatoria, nè generale ed unica, nè regionale, nel modo che mi si vorrebbe attribuire. Io sono contrario alle graduatorie per una ragione molto facile a comprendersi. Nella magistratura, la graduatoria, credo averlo già detto, contiene un germe d'ingiustizia, un difetto irreparabile. Difatto, sovente accade che ad un Magistrato, il quale ha servito molti anni, non si è presentata l'occasione di ottenere un aumento di stipendio, mentre, per circostanze tutte fortuite, un altro, dopo quattro o cinque anni, riesce ad ottenere un aumento al suo stipendio; di guisa che non è raro il caso che di due Ma-

gistrati che hanno ottenuto un maggiore stipendio, l'uno l'ha ricevuto dopo cinque, e l'altro dopo dieci, quindici o venti anni di servizio; lo che importa che lo scopo che proponesi la legge, di gratificare con aumento di stipendio il tempo maggiore di servizio, non è quasi mai raggiunto.

E perciò io proponeva, e la proposta era accettata da tutta la Commissione da me istituita, della quale era Presidente il Ministro Vigliani, di sopprimere le graduatorie e di adottare il sistema di concedere un proporzionato aumento di stipendio dopo un dato numero di anni, siccome è stabilito pe' professori delle Università, facendo omaggio ad un principio di equità e di giustizia.

Aggiungerò ancora un'altra considerazione, ed è questa: che in quel progetto riformandosi in molte parti, e radicalmente l'Ordinamento giudiziario, proponendosi in esso l'unica Cassazione, la circoscrizione giudiziaria, l'unificazione provvisoria del Codice penale, la riforma delle cancellerie, quella delle tariffe relative alle spese giudiziarie civili e penali, trovava benissimo il suo posto anche questa innovazione della graduatoria.

Ma ora, in un piccolo progetto, che evita qualunque modificazione importante, e riduce a minime proporzioni anche quello votato dal Senato nella passata Sessione, che pur si occupava di una parte della circoscrizione giudiziaria, in questo modestissimo progetto si viene a proporre una innovazione per ogni rispetto gravissima.

L'onorevole Guardasigilli dichiara che la sua proposta è desiderata da tutta la Magistratura. Io mi permetto di osservare che ho parlato anch'io con molti magistrati, i quali ritengono che per lo meno è inopportuna. Difatto la graduatoria generale ed unica esiste; ed in breve sarà tutta unificata.

Vi sono molte cose in Italia da unificare, vi sono le leggi sul Notariato, che nientemeno sono sette.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Me ne occupo e sollecito sempre la Commissione.

Senatore DE FILIPPO..... quelle sull'esercizio delle professioni d'avvocato e di procuratore; vi è la Corte di cassazione; perchè dunque affrettarsi tanto ad unificare la graduatoria, la quale del resto, lo ripeto, è già nella maggior parte unificata?

Sono tutte queste considerazioni che mi inducono ad insistere nella preghiera che ho già data al Senato di respingere l'articolo di cui si tratta.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'ora è avanzata e sento il dovere di esser breve anche perchè l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha detto cose così gravi da non aver io altro da aggiungere.

I problemi giudiziari sono così spinosi che in tutt'i tempi han dato molto da fare ai governi ed ai corpi deliberanti. Le monografie che si stampano nei grandi Stati del continente Europeo sulle riforme dell'ordinamento giudiziario fan fede della generale preoccupazione per doversi un tempo divenire ad una risoluzione tale da appagare i desiderii del paese.

Non è stata colpa dei Ministri che si son succeduti e del Parlamento se finora non si è divenuto a proporre quelle salutari riforme che sono richieste per la buona amministrazione della giustizia, ma per la forza delle cose bisogna aspettare e profittare di un momento propizio.

Oggi l'on. Ministro di Grazia e Giustizia ci ha rallegrato l'animo presentando il progetto tanto desiderato dell'unico Codice penale, e vogliamo sperare che ben presto potrà presentare opportune proposte per migliorare l'ordinamento giudiziario. Per ora contentiamoci delle riforme urgenti a cui provvede il presente progetto di legge, e tra queste urgenti riforme, urgentissima è quella dell'unica graduatoria. Le graduatorie regionali sono state fatali ed han prodotto le più manifeste ingiustizie.

I magistrati debbon desiderare questa unificazione che rimedia ad un male deplorato da lungo tempo. Si hanno da un lato rapide carriere, dall'altro ingiuste lentezze. E la stessa causa pubblica è interessata all'unica graduatoria, perocchè per le graduatorie regionali può dirsi che sia venuto meno lo scopo della unificazione legislativa. Sarebbe stato miglior consiglio quello di conservare le diverse legislazioni dei sette Stati che componevano la Penisola, quando si volevano conservare le magistrature regionali; nè la unità politica del Regno ne sarebbe stata compromessa. Le diverse le-

gislazioni della Scozia, dell'Inghilterra e della Irlanda non pregiudicano l'unità politica di quella grande nazione. Ma quando si è voluta la unificazione legislativa, bisogna anche unificare la magistratura, onde non resti lettera morta, anzi compromessa la stessa unificazione legislativa.

Non è forse deplorabile che la giurisprudenza sia tanto svariata non per colpa della magistratura, ma pel sistema delle magistrature regionali? Come volete che i magistrati delle diverse provincie s'intendano tra loro, quando invece di convivere uniti si trovano separati?

La Commissione insiste adunque perchè venga votato l'art. 2 del progetto ministeriale.

Senatore BORGATTI. Non abuserò della tolleranza del Senato per fare un discorso, perchè l'ora è tarda, e perchè non potrei colle parole mie aggiungere efficacia e tanto meno autorità nè alle cose dette dall'on. Guardasigilli, nè a quelle pronunziate or ora dall'onorevole Relatore della Commissione. Ma poichè io ebbi ad oppormi nello scorso anno al progetto di legge a cui faceva allusione l'on. mio amico e collega Senatore De Filippo, prego il Senato a permettermi brevissime osservazioni, per giustificare, dirò così, l'opposizione che allora feci a quel progetto, mentre ora accordo il mio voto al progetto in discussione.

Nella tornata del 28 gennaio dello scorso anno, combattendo il progetto d'allora, addussi motivi e ragioni che possono valere, per chi volesse avere la pazienza di leggere, il *rendiconto* di quella *tornata*, a dimostrare perchè di presente io accetti pienamente questo progetto. L'inconveniente del progetto discusso l'anno scorso in quest'Aula era principalmente questo: di confondere la parte urgente del progetto con una parte più importante, ma meno urgente; di sollevare gravissime questioni senza risolverle, anzi pregiudicandole.

Nella detta tornata del 28 gennaio io dichiarai che quando il progetto di legge fosse ristretto a provvedimenti, che presentassero queste due condizioni: la urgenza e il nessun pregiudizio delle questioni fondamentali, vi avrei aderito. E infatti fu riservata intanto la questione del Pubblico Ministero.

Il progetto d'allora presentava forse, riguardo al Ministero Pubblico, una soluzione che fosse accettabile? Di che si trattava? Di aggiungere due parole alla definizione che

la legge attuale porge di cotale istituzione; locchè voleva dire, per lo appunto, promuovere la questione, senza risolverla, ed anzi pregiudicarla per certa guisa. Laonde io domandai che, o si rimandasse la questione del Pubblico Ministero ad un'altra legge, o la si resolvesse almeno nel senso della proposta, che era stata fatta successivamente per iniziativa di due Ministeri; sebbene cotesta proposta, che forse era sufficiente quando venne fatta, non risponderebbe ora a ciò che generalmente è richiesto, e che io stimo opportuno, anzi necessario che si debba fare: la limitazione cioè dell'intervento del Pubblico Ministero ai soli giudizi penali; chè questo solo si può concedere al Ministero Pubblico negli Stati retti a libertà, come mi sono studiato di dimostrare più volte, e principalmente al Senato nella tornata del 3 aprile 1873, e nella relazione che ebbi l'onore di sottoporre ai singoli signori Senatori collo stampato num. 117 della passata Sessione.

Si dica altrettanto della proposta relativa ai Tribunali di commercio. Questa questione è gravissima: tutti lo sanno, nè v'è bisogno di dire che una questione siffatta non va risolta per incidenza, e quasi di *straforo*, come suol dirsi.

Poi veniva, nel progetto dello scorso anno, la questione delle circoscrizioni; e non vi è chi non sappia che questa è una questione complessa, che dipende dalla fondamentale questione della Magistratura suprema, e si collega a tutte le questioni di competenza.

Ciò posto, io credo, e certo avrò in ciò il concorde giudizio degli onorevoli signori Senatori, che tutte coteste gravissime questioni, o non bisogna sollevarle, o una volta sollevate bisogna discuterle largamente, profondamente, senza essere stretti dalla urgenza di pochi provvedimenti, e sentirsi dire, come si disse a me ripetutamente nello scorso anno in quest'Aula: voi estendete di troppo il campo della discussione con pregiudizio delle parti del progetto, le quali sono di manifesta urgenza.

Al che io risposi che ciò non derivava dal fatto mio, ma dal fatto del progetto stesso, il quale aveva inconsultamente toccati i punti più sostanziali dell'ordinamento giudiziario, senza poi presentare nessuna soluzione che fosse accettabile, e che avesse carattere di serietà; come quella principalmente relativa al Pubblico Ministero, che consisteva nell'aggiunta di due

o tre parole alla definizione recata dalla legge in vigore, siccome ho avvertito, e largamente dimostrai nell'anno passato.

Il progetto attuale non è altro che la espressione fedele di ciò che Ministero e Senato giudicarono opportuno nello scorso anno. E se anch'io, cogli onorevoli miei colleghi della Commissione presente, vi ho dato il mio suffragio, ciò è avvenuto, prima di tutto, per essere coerente a me stesso, e per mantenere ciò che avevo promesso nella citata tornata del 28 gennaio dello scorso anno; in secondo luogo perchè ho fiducia che l'onorevole Guardasigilli manterrà quanto egli promise a me stesso, in questo recinto, nella discussione del bilancio di Grazia e Giustizia, e alla attuale Commissione; nel seno della quale io feci le mie riserve, che ora rinnovo, tanto riguardo al Pubblico Ministero, quanto riguardo alle altre parti del nostro sistema giudiziario, che debbono essere riformate, al doppio scopo di rendere l'amministrazione della giustizia più consona ai retti e liberali principii delle nostre istituzioni, e meno dispendiosa.

Il progetto attuale, senza recare pregiudizio alle questioni fondamentali, offre qualche innovazione, a cui io ho fatto e fo plauso. Esso inizia opportunamente, per la prima volta, nella amministrazione della giustizia, il discentramento, nel senso retto della parola. Non è gran cosa lo so, nè certo è quel tutto che io vorrei. Ma è un primo passo. Io stesso poi non debbo dimenticare che se l'onorevole Guardasigilli professa principii liberali, è ad un tempo uomo di governo, che pur deve tener conto del rispetto dovuto alle abitudini, e qualche volta ancora a pregiudizii che non sono spenti interamente in tutte le classi dei nostri più alti e più autorevoli funzionarii.

Intanto ci sia pegno di buon augurio questa prima concessione, questo primo passo che noi facciamo nella via del discentramento, riguardo al ramo giudiziario, e non dimentichiamo che l'*accentramento* è la negazione delle libertà costituzionali; è un ostacolo potente al loro libero e regolare svolgimento.

Altre disposizioni di evidente utilità presenta questo modesto progetto di legge. Ed è poi evidentemente utile ed urgente la unificazione delle graduatorie regionali.

Io non sono sospetto in questa materia: più volte ebbi l'onore, anche in quest'Aula, di mani-

festare la mia opinione riguardo alla unificazione legislativa, che, eccetto alcune parti, le quali sono rigorosamente strette al diritto pubblico ed alla unità politica, poteva essere compiuta gradatamente, senza pregiudizio, anzi con vantaggio della unità politica medesima.

E quali sono queste parti principalmente, le quali hanno più stretta e necessaria attinenza alla unità politica? La legislazione penale, la commerciale, l'ordinamento delle competenze in materia di commercio, l'ordinamento della Suprema Magistratura. La Germania, che ha saputo giovare della esperienza fatta altrove, cominciò da queste parti fondamentali la sua unificazione legislativa ed organica. E noi invece abbiamo proceduto in senso inverso: ci siamo mostrati solleciti piuttosto della uniformità che della unificazione.

Ed è avvenuto che solo oggi, mercè lo zelo e la operosità indefessa dell'onorevole Guardasigilli, abbiamo un progetto di Codice penale; e avremo presto, ne son certo, altri progetti per la unificazione delle altre parti, e principalmente per la Suprema Magistratura; come pure per la riforma della istituzione del Pubblico Ministero.

Colla riforma del Pubblico Ministero noi mostreremo col fatto di non avere scordato l'impegno più volte assunto verso i contribuenti; val quanto dire che noi non dimanderemo loro nuovi sacrifici, senza avere prima studiato ogni mezzo per risecare qualunque superfluo.

E niuno vorrà negare che non vi sia una parte per lo meno superflua fra le attribuzioni attuali del Ministero Pubblico.

Non ho scordato la promessa fatta in quest'Aula, allorchè si discusse ultimamente il bilancio di Grazia e Giustizia, e dei Culti, e coglierò la prima occasione propizia, se il Senato vorrà onorarmi della consueta sua benevolenza, per dimostrare quali altre opportune e desiderate riforme si possano fare, *risecando soltanto il superfluo*; per usare le stesse parole, onde cotesto formale impegno fu assunto dal Governo e dal Parlamento fino dai primi mesi del 1866.

Riguardo alla Suprema Magistratura, qualunque sia il sistema che si voglia seguire, certo è che non potremo stare a lungo con più Cassazioni. Questo fatto prova, come ebbi l'onore di dire altra volta in Senato, che in

materia d'unificazione noi ci siamo arrestati alle piccole difficoltà, mentre non tenemmo conto delle difficoltà ben più gravi e generali. La pluralità delle Cassazioni non è giustificata se non da un rispetto ad interessi locali, che non venne curato quando si trattò di unificare a pregiudizio di tutte indistintamente le località, di tutti i cittadini, senza distinzione di ordini e di classi.

Che se si vogliono rispettare gl'interessi di certe grandi località, di certe grandi città, che sono, o furono sedi di una Magistratura Suprema; e allora si abbandoni il sistema della Cassazione, il quale esige di sua natura la *unicità*, e si adotti la terza Istanza, che può essere molteplice. Così cesserà l'assurdo attuale, ed avremo inoltre un sistema razionale e migliore del sistema della Cassazione.

Anzi, per conto mio, credo che il sistema puro della Cassazione francese fosse già ucciso in quest'Aula due anni or sono, con quell'emendamento all'art. 21 divenuto celebre in quella discussione.

Però ho speranza che ora si riconosca da noi tutti, che si conviene mettere da parte il sistema francese della Cassazione e studiare un'altra soluzione, che sia più conforme all'indole nostra, alla forma delle nostre libere istituzioni, ai portati ultimi delle scienze giuridiche e politiche.

Riguardo alla unificazione delle graduatorie, chi è che non vegga essere essa la conseguenza inevitabile del sistema fin qui seguito? Se abbiamo un'unica legislazione, un ordinamento giudiziario unico, un servizio della giustizia, che, più che *unico*, si dovrebbe dire *uniforme*, il quale si coordina essenzialmente e mette capo ad un Ministro responsabile; come potranno coloro, che più di me si sono distinti per zelo di uniformità, qui pure arrestarsi dinanzi ad alcuni interessi personali, e così mettersi di nuovo in contraddizione con loro stessi?

Io spero pertanto che il Senato, non per le ragioni mie, ma per quelle più concludenti e più autorevoli dell'illustre Guardasigilli, e dell'esimio nostro Relatore, riservando ad altro progetto di legge la soluzione delle fondamentali questioni dell'ordinamento della giustizia, vorrà intanto accogliere il progetto presente, il quale, senza pregiudicare quelle questioni, ha il vantaggio di provvedere a taluni urgenti bisogni, recando anche qualche buona ed op-

portuna innovazione, la quale potrà avere col tempo maggiore sviluppo, ed essere più largamente applicata con successive disposizioni.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 2. per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Se si crede di passare alla votazione del progetto di legge io non mi oppongo, però chiederei che si facessero due votazioni; si mettesse cioè primieramente ai voti il primo comma dell'articolo, e quando questo venisse approvato, allora pregherei il Senato a volere aggiungere un altro articolo che già era in un precedente progetto, presentato dal Senatore De Falco. Io spero che l'onorevole Ministro Guardasigilli non incontri alcuna difficoltà; almeno così mi è parso da un segno affermativo che ha fatto quando io parlava: quindi mi riservo di fare la mia proposta quando la prima parte dell'articolo fosse votata dal Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La proposta che si riserva di fare l'onorevole De Filippo potrebbe formare oggetto di un articolo a parte, come fu fatto nel disegno di legge presentato dall'onorevole De Falco.

Dirò intanto al Senato il motivo per cui ho ommesso nel progetto quella disposizione.

Nel pubblicare le graduatorie speciali con Decreto Reale, io ho precisamente riprodotto l'articolo del progetto dell'onorevole De Falco, col quale si accordava ai magistrati il diritto di reclamare pel posto ad essi nella graduatoria assegnata, ed ho regolato il modo di esercitare questo diritto. E mi proponeva di fare poi lo stesso nel Decreto Reale, con cui si sarebbe pubblicata secondo questo articolo la graduatoria generale.

Non metto in dubbio quindi che l'aggiunta proposta dall'onorevole De Filippo sia un complemento essenzialissimo, ma credo che cote-sto complemento poteva e doveva trovare la sua sede nel Decreto Reale.

Se però all'onorevole De Filippo torna a grado che questa disposizione figuri nella legge, io non ho difficoltà di accettarla; ma, ripeto, mi sembra che non occorra per questo

sospendere la votazione dell'articolo, imperocchè nel progetto dell'onorevole De Falco opportunamente quella disposizione sta a parte in un articolo separato, e potrebbe anche ora riprodursi nello stesso modo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole De Filippo se accetta la dichiarazione dell'onorevole signor Ministro, o se insiste nella sua proposta.

Senatore **DE FILIPPO.** Io insisto, e credo che l'onorevole Guardasigilli non abbia ragione di opporsi. Io domando che si voti la massima; ma temo che votando il secondo comma si pregiudichi la proposta che intendo fare.

E però io credo che si possa votar il primo comma, cioè:

« Tutti i funzionari dell'ordine giudiziario saranno compresi per ciascun grado e secondo le norme stabilite nell'articolo 254 della legge sull'ordinamento giudiziario, in una classificazione generale ed unica per tutto il Regno. »

Quando il Senato avrà per avventura approvato questa disposizione, che è contenuta nella prima parte dell'articolo in discussione, si agguincerà l'articolo 16 del progetto De Falco così concepito:

« Ogni funzionario, che si crede leso dal collocamento a lui assegnato nella classificazione, può farne richiamo entro tre mesi dalla pubblicazione di essa.

» I reclami sono decisi dal Ministro, sentito il Consiglio di Stato.

» La graduatoria è quindi dichiarata esecutiva per Decreto Reale, e non può subire modificazioni che nei casi previsti dal titolo VII delle leggi sull'ordinamento giudiziario, o per correggere errori materiali, debitamente constatati.

» Le norme per la formazione e tenuta della graduatoria e per la presentazione dei reclami saranno stabilite con apposito regolamento. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La votazione dell'articolo non menoma il diritto a reclamare. Si pubblica la classificazione, poi si danno le disposizioni per i reclami.

Senatore **DE FILIPPO.** Allora si aggiunga che questa classificazione sarà fatta per decreto ministeriale entro sei mesi dalla pubblicazione della legge. Il decreto reale verrà dopo che saranno discussi i reclami, in modo che quando emani cotesto decreto non vi sia più luogo a reclamare.

Dunque, si voti la prima parte dell'articolo, e poi l'articolo aggiuntivo, da me proposto, quello che era già nel progetto dell'onorevole De Falco. In tal guisa, mi pare, che la cosa vada bene.

PRESIDENTE. L'on. Relatore aveva domandato la parola, ma il Senato ha tanto diradate le sue file, che mi pare non sarebbe cosa opportuna il procedere ad una ulteriore votazione in questa seduta, e per conseguenza propongo di rinviare a domani il seguito della discussione.

Ordine del giorno per domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, quindi la discussione dei progetti di legge indicati nell'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).